IT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.06.2002
COM(2002) 326 definitivo

2000/0238 (CNS)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. ANTEFATTI

Il 20 settembre 2000, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato[1].

La proposta è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

Il Comitato economico e sociale ha espresso parere favorevole nella sessione del 25 e 26 aprile 2001 (CES 530/2001).

Il 20 settembre 2001 il Parlamento europeo ha adottato, in seduta plenaria, un parere favorevole alla proposta della Commissione a condizioni che fossero apportate talune modifiche, ed ha chiesto alla Commissione di provvedere in tal senso. Sulla base di una relazione presentata in seduta plenaria dal Sig. Watson, presidente della commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini, giustizia e affari interni, il Parlamento europeo ha adottato 106 emendamenti (A5-0291/2001)[2].

La proposta ha formato oggetto di negoziazioni in sede di Consiglio nel corso del 2001. Sotto presidenza belga, il Consiglio ha adottato, nel dicembre 2001, le conclusioni relative agli orientamenti per la futura direttiva.[3]

Infine, la dichiarazione del Consiglio europeo di Laeken ha invitato la Commissione a presentare una proposta modificata di direttiva.

2. LA PROPOSTA MODIFICATA: PUNTI SALIENTI

In conformità delle conclusioni del Consiglio, la presente proposta delinea una struttura diversa per le procedure applicate negli Stati membri in materia di asilo e modifica molte delle norme minime proposte precedentemente dalla Commissione.

Inoltre, essa accoglie diversi emendamenti proposti dal Parlamento europeo, sia nei considerando sia nel dispositivo della proposta.

Le principali modifiche apportate sono le seguenti:

1. Conformemente ai suggerimenti avanzati da taluni Stati membri e dal Parlamento europeo, la maggior parte - ove non tutte - le garanzie contenute nel capo II sono state modificate, alcune per migliorare il livello di protezione accordato ai richiedenti asilo, ed altre per tener conto di circostanze specifiche o di eccezioni che possono verificarsi nella pratica, di metodi di contrasto o di garanzie contro gli abusi, nonché di talune condizioni o peculiarità nazionali.
2. In linea con le conclusioni del Consiglio, la classificazione delle procedure proposta negli originari capi III e IV è riorganizzata. Anziché prevedere una distinta procedura di ammissibilità, le domande di asilo ritenute inammissibili possono essere esaminate con procedura accelerata.

---

1 COM (2000) 578 def., GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 231

2 GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 94.

3 (15107/01/REV 1). Comunicato stampa 14581/01 (Presse 444), 2396° Consiglio "Giustizia, affari interni e protezione civile", Bruxelles, 6 - 7 dicembre 2001

3. Come suggerito da alcuni Stati membri, sono introdotte norme specifiche relative a due nuovi tipi di procedura accelerata: una procedura per l'esame delle domande presentate alla frontiera o al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato membro, ed una procedura volta a valutare la necessità di avviare una nuova procedura per l'esame di una domanda ripetuta.
4. Sono previsti nuovi casi di domande inammissibili, ma anche le altre categorie di domande possono essere sottoposte a procedura accelerata, laddove sia dimostrato un comportamento scorretto da parte del richiedente o un abuso della procedura.
5. L'obbligo di fissare un termine ragionevole per l'adozione della decisione con procedura ordinaria, l'obbligo di considerare l'inosservanza di tale termine come una decisione negativa che il richiedente asilo può impugnare, nonché l'obbligo, per gli organi d'impugnazione, di deliberare entro termini ragionevoli, sono soppressi.
6. Il proposto sistema di ricorso a due livelli, nel quale almeno un'autorità giudiziaria era investita della verifica della decisione adottata dall'organo di grado inferiore, è sostituito, in conformità dei principi generali di diritto comunitario, dal diritto conferito a ciascun richiedente asilo ad un effettivo rimedio dinanzi ad un giudice avverso la decisione adottata nel suo caso, lasciando alla discrezionalità dello Stato membro la scelta dei meccanismi istituzionali di verifica o di ricorso.
7. A seguito di un emendamento del Parlamento europeo, si propone che l'attuazione della presente direttiva in materia di asilo sia valutata ad intervalli periodici, non superiori ai due anni.

COMMENTO DEGLI ARTICOLI

Considerando

I considerando sono stati adattati in coerenza con le modifiche introdotte nel dispositivo. Inoltre, essi tengono (in parte) conto degli emendamenti 2, 3, 4, 5, 8, 11, 17 e 21 proposti dal Parlamento europeo.

CAPO I

Ambito d'applicazione e definizioni

Articolo 1

L'articolo definisce l'obiettivo della direttiva.

Articolo 2

L'articolo definisce i diversi concetti ed espressioni che vengono utilizzati nelle disposizioni della proposta. Le modifiche delle disposizioni sulle procedure di ricorso hanno reso superflue le definizioni di "organo di verifica", "giudice d'impugnazione" e "decisione". Il riferimento ad una autorità accertante di natura "giudiziaria", nonché la specificazione delle diverse aree di trattenimento dei richiedenti asilo sono stati eliminati perché superflui. È stata aggiunta la definizione di "rappresentante" per descrivere con maggiore precisione le diverse persone o organizzazioni che rappresentano i minori non accompagnati negli Stati membri. Essa è stata formulata in analogia con la definizione datane nella risoluzione del 1997 del terzo pilastro sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi. Il termine "rifugiato" nella presente proposta modificata è definito con riferimento alla proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM(2001)510 def.). Ai fini di una maggiore chiarezza giuridica del testo, è stata fornita una distinta definizione di "decisione definitiva".

Articolo 3

Il riferimento al Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea è stato eliminato dal dispositivo ed inserito nei considerando.

Articolo 4

Un nuovo articolo è stato inserito allo scopo di rendere esplicito che gli Stati membri sono liberi di adottare disposizioni più favorevoli per quanto concerne le procedure, come chiesto dal Parlamento europeo nel suo emendamento 18.

CAPO II

Principi fondamentali e garanzie

Articolo 5

L'originario articolo 4 è stato modificato principalmente al fine di tener conto delle varie proposte discusse dagli esperti in sede di Consiglio.

(1) Questo paragrafo è inteso a garantire che gli Stati membri non respingano o escludano dall'esame una domanda di asilo per il solo motivo che essa non è stata presentata tempestivamente. Fissare un termine per la richiesta di protezione non è di per sé vietato, ma lo diventa quando l'applicazione di tale termine serve ad evitare di dare adeguato trattamento ad una domanda di asilo.

(2) A norma del secondo paragrafo, gli Stati membri possono esigere che le domande siano presentate di persona, nel senso che il richiedente non può farsi rappresentare per tale atto da un avvocato o altro consulente legale.

(3) Sebbene le domande di asilo siano generalmente presentate di persona in conformità dell'articolo 2, alcuni Stati membri acconsentono a che tale domanda sia presentata per conto di altri. Sulla base dell'originario articolo 4, paragrafo 4, che permetteva tale modalità, la presente proposta prevede diverse garanzie supplementari nel presente paragrafo e nel successivo. Il paragrafo 3 dispone norme applicabili alle persone che non possono presentare a proprio nome una domanda di asilo (minori di età inferiore a quanto stabilito dal diritto nazionale, casi di minori non accompagnati per i quali la domanda deve essere presentata da un rappresentante).

(4) D'altro canto, questo paragrafo prevede garanzie minime nel caso lo Stato membro voglia disporre per legge che una domanda di asilo può essere presentata da un richiedente asilo anche a nome delle persone a suo carico (coniuge, minori, ecc.). Per evitare malintesi o abusi, la persona interessata deve chiedere espressamente che la domanda sia presentata per suo conto. Ne consegue che tale persona non può più inoltrare domanda separata. Qualora ciò avvenga, gli Stati membri possono respingere la domanda con la motivazione che è già stata presentata una domanda a suo nome.

(5) Il paragrafo è inteso assicurare che, una volta introdotta la domanda di asilo in uno Stato membro, la procedura volta ad accertare lo status di rifugiato sia avviata senza indugio, anche se la legislazione nazionale prevede che siano assolte alcune formalità (ad esempio, la compilazione di un modulo di domanda, l'obbligo di presentarsi in un luogo stabilito ai fini di identificazione).

(6) Il paragrafo riprende, raggruppandoli, due obblighi precedentemente contenuti in due distinti articoli: l'obbligo di assicurare che le autorità alle quali i richiedenti asilo possono rivolgersi, alla frontiera o nel territorio dello Stato membro, ricevano l'istruzione di trasmettere tempestivamente le domande di asilo alle autorità competenti per l'esame (già articolo 4, paragrafo 3) e l'obbligo di dare adeguata formazione al personale di tali autorità a tale scopo (già articolo 14, paragrafo 1, lettera a)).

Articolo 6

(1) Il campo di applicazione di questo articolo è stato precisato con l'aggiunta del riferimento all'autorità accertante. L'articolo riguarda il diritto di rimanere del richiedente asilo fintanto che sia pendente la decisione di primo grado. Il diritto di rimanere durante la verifica o il ricorso dipende dall'applicazione degli articoli 39 e 40.

(2) Il secondo paragrafo richiama un nuovo articolo che dà facoltà agli Stati membri di prevedere una procedura specifica per le domande di asilo ripetute (cfr. articoli 33 e 34). Un esame preliminare consentirebbe agli Stati membri di verificare se sussiste un motivo ragionevole per "avviare una nuova procedura di asilo". Se la decisione in merito a tale esame è negativa, gli Stati membri sono liberi di allontanare i richiedenti asilo dal loro territorio in forza di una decisione precedente. La questione dell'effetto sospensivo di una verifica o di un ricorso è trattata nel capo IV.

Articolo 7

I precedenti articoli 6, 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1, lettera d) sono stati ricondotti ad un unico articolo intitolato "Criteri applicabili all'esame della domanda". I criteri previsti si rifanno agli elementi fondamentali per una procedura equa ed efficiente volta all'accertamento dello status di rifugiato e pertanto sono enunciati assieme. La lettera b) dell'articolo 7, paragrafo 1 suddivide l'obbligo già contenuto nell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) in un obbligo di ottenere le informazioni sulla situazione del paese di origine ed in uno di fornire tali informazioni al personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito. L'obbligo di cui al secondo paragrafo ha subito cambiamenti sostanziali minimi.

Articolo 8

Il concetto di "procedura equa ed efficiente" dovrebbe ispirare anche le disposizioni relative ai criteri formali e materiali applicabili alla decisione stessa. Tali disposizioni erano precedentemente integrate nell'articolo sulle garanzie procedurali per i richiedenti asilo. Si propone ora di introdurre un distinto articolo, che grossomodo ricalca la formulazione dell'originario articolo 7, lettera d).

Articolo 9

Questo articolo stabilisce le garanzie per tutti i richiedenti asilo durante la fase di esame della loro domanda da parte dell'autorità accertante, sia nell'ambito della procedura accelerata che della procedura ordinaria. L'originario articolo 7 ha subito alcuni cambiamenti di sostanza, a seguito delle discussioni in sede di Consiglio.

Il paragrafo 1 è stato adattato come segue:

a) La disposizione relativa alle informazioni da fornire al richiedente asilo mette in evidenza che le informazioni devono essere fornite in tempo affinché il richiedente asilo possa sia esercitare i suoi diritti sia conformarsi agli obblighi, come disposto dalla presente direttiva. Non viene prescritta alcuna particolare modalità d'informazione. Come suggerito dal Parlamento europeo nell'emendamento 23, ciò potrebbe avvenire per il tramite di un foglio illustrativo; ad esempio si potrebbe consegnare un documento standard sulla procedura redatto in una lingua che sia ragionevole supporre che il richiedente asilo comprenda. La modifica consiste anche nel sottolineare che le informazioni non devono necessariamente essere fornite tutte in una volta, purché siano fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti e conformarsi agli obblighi.

b) Viene qui precisato che gli Stati membri devono perlomeno provvedere affinché il richiedente asilo possa avvalere dei servizi di un interprete, quando è convocato per un colloquio prima della decisione di primo grado - sia che si tratti del colloquio descritto negli articoli da 10 a 12 o qualsiasi altro colloquio previsto in questa fase procedurale.

c) Anziché disporre che il richiedente asilo può comunicare con (un rappresentante del) l'ACNUR o qualsiasi altra organizzazione che opera per conto della stessa, gli Stati membri sono semplicemente tenuti a non negare al richiedente asilo tale possibilità.

d) Questo comma introduce il concetto di notificazione, sottolineando che è necessario che il richiedente asilo riceva una comunicazione ufficiale circa la decisione adottata nel suo caso. Tale notificazione dovrebbe rientrare in una serie di norme minime relative alla prima fase del processo di armonizzazione. Sono previsti due obblighi. In primo luogo, il richiedente asilo dovrebbe ricevere la comunicazione o notificazione della decisione di primo grado entro un periodo di tempo ragionevole dopo l'effettiva adozione della stessa. In secondo luogo, la decisione dovrebbe essere notificata in maniera adeguata. La notificazione dovrebbe fare in modo che la decisione sia consegnata al richiedente asilo in persona. Ciò può avvenire con l'invio a mezzo posta, all'indirizzo fornito dal richiedente asilo, o tramite consegna nelle mani dello stesso richiedente asilo (ad esempio in un centro di accoglienza nel quale l'interessato sta attendendo l'esito della procedura). Per consentire una certa flessibilità nell'attuazione di quest'obbligo di portata potenzialmente ampia, si aggiunge che se il richiedente asilo è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, la decisione può essere notificata a quest'ultimo. "Rappresentare" in tale contesto significa che il consulente sostituisce il richiedente asilo in taluni atti giuridici formali. Se la decisone non può essere notificata come sopra descritto, ad esempio perché il richiedente asilo si è reso irreperibile, la decisione dovrebbe essere notificata in altro modo idoneo. A seconda della prassi nazionale, ciò potrebbe avvenire attraverso la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, la consegna all'ultimo recapito conosciuto del richiedente asilo o all'avvocato o altro consulente legale che per ultimo ha rappresentato il richiedente asilo, ecc. L'irreperibilità dell'interessato non dovrebbe impedire di rendere pubblica la decisione.

e) Come già previsto nella prima proposta, la decisione stessa non deve essere tradotta in una lingua che il richiedente comprende. Giacché nella maggior parte dei casi i richiedenti asilo non sono in grado di leggere o di comprendere perfettamente la lingua ufficiale dello Stato membro, essi devono perlomeno essere informati del tenore della decisione in una lingua che sia ragionevole supporre che comprendano. Gli Stati membri hanno suggerito che dalla formulazione della disposizione si dovrebbe evincere che in linea di principio spetta al rispettivo avvocato o consulente legale informare (con l'aiuto di un interprete) il suo assistito. Tuttavia, se il richiedente asilo non è rappresentato, è necessario che gli Stati membri stessi assicurino un'adeguata comunicazione al richiedente asilo, con altri mezzi conformi a tale principio. Gli Stati membri possono, ad esempio, allegare un foglio informativo (standard) alla decisione.

Il paragrafo 2 sostituisce l'originario articolo 8, paragrafo 3. Il paragrafo 3 dispone che la maggior parte delle garanzie possono trovare applicazione anche durante il ricorso o la verifica della domanda. Tuttavia, non è necessario riprodurre la lista completa delle garanzie. Ad ogni modo, l'obbligo di cui alla lettera a), di informare il richiedente asilo della (intera) procedura da seguire, è già stato assolto in primo grado. Per quanto attiene all'obbligo di cui alla lettera e), il livello nazionale è considerato più appropriato per disciplinare la comunicazione all'interessato della decisione resa dall'organo di ricorso.

Articolo 10

Gli articolo 10, 11 e 12 contengono norme relative al colloquio personale, ed offrono garanzie ai richiedenti asilo, ove necessario, e nel contempo una certa flessibilità agli Stati membri, ove opportuno. L'originario articolo 8 è stato suddiviso in tre diverse disposizioni che trattano, rispettivamente, il campo di applicazione personale dell'obbligo di condurre un colloquio, le condizioni oggettive applicabili al colloquio personale e la funzione del (l'esito del) colloquio personale, vale a dire del verbale, all'interno del processo di accertamento.

L'articolo 10 riguarda le persone convocate ad un colloquio prima che l'autorità accertante prenda una decisione in merito alla loro domanda. L'articolo 10 sostituisce l'originario articolo 8, paragrafi 1 e 5. A seconda della fase e della natura della procedura, l'articolo si riferisce al colloquio personale relativo alla ammissibilità e/o alla sostanza, ovvero al colloquio personale sugli elementi sostanziali della domanda.

Il principio secondo il quale ciascun richiedente asilo deve avere la possibilità di esporre il proprio caso nel corso di un colloquio personale è pienamente mantenuto nel paragrafo 1. Come in tutte le procedure amministrative, uno scambio di informazioni è essenziale affinché la decisione possa essere adottata sulla base dei fatti rilevanti. Le procedure in materia di asilo in genere si discostano dalle altre procedure amministrative nel senso che i richiedenti asilo non sono sempre in grado di fornire all'amministrazione per iscritto prove irrefutabili atte a corroborare il loro bisogno di protezione internazionale. Dato che nella maggior parte dei casi di asilo, quando non in tutti, l'autorità accertante deve valutare la credibilità delle dichiarazioni e/o del richiedente sulla base dei fatti disponibili, ai fini di una corretta valutazione è essenziale che il richiedente abbia, per quanto possibile, l'opportunità di esporre personalmente tali fatti, vale a dire durante un colloquio.

La possibilità di rinviare il colloquio è lasciata alla discrezionalità dello Stato membro.

In alcuni casi si osserva che un colloquio personale non risulta di fatto necessario e che la presente direttiva dovrebbe disciplinare tale eventualità. Le quattro eccezioni al principio enunciato nel paragrafo 2 si fondano sui casi descritti nell'originario articolo 8, paragrafo 5. Si ritiene che i casi indicativi costituiscono un elenco esaustivo dei casi in cui gli Stati membri non sono tenuti ad offrire al richiedente l'opportunità di essere ascoltato. In tutti gli altri casi, gli Stati membri devono provvedere a che il richiedente abbia perlomeno un'opportunità di essere ascoltato. Il fatto che il richiedente si avvalga o meno di tale possibilità non è importante per la finalità perseguita. Di conseguenza, il paragrafo 4 dispone che la mancanza del colloquio non impedisce all'autorità accertante di adottare una decisione, di modo che la procedura di accertamento possa essere portata a termine in tali casi.

Perché sia rispettato il principio sopra enunciato, si rende necessaria una disposizione per il caso in cui i fatti rilevanti non possono essere presentati nel corso del colloquio personale per motivi indipendenti dal controllo del richiedente. Il paragrafo 3 dispone pertanto che nei casi di cui al secondo comma del paragrafo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) si deve dare al richiedente la possibilità, prima che l'autorità accertante prenda la decisione, di presentare osservazioni anziché sostenere un colloquio, eventualmente con l'assistenza di un avvocato o altro consulente legale e/o, se minore, di un tutore.

Articolo 11

L'articolo 11 accorpa tutte le disposizioni relative alle condizioni per l'organizzazione del colloquio personale. Il paragrafo 1 riprende pienamente la formulazione dell'originario articolo 8, paragrafo 4. Il paragrafo 2 assicura in termini generali che il colloquio personale sia condotto in condizioni che consentano al richiedente di esporre diffusamente i motivi della sua domanda, e tratta la questione della scelta dell'interprete. Esso sostituisce l'originario articolo 8, paragrafo 7 che si limitava a disciplinare la specifica questione della scelta dell'interprete per il colloquio in una prospettiva di genere. Il paragrafo 2, lettera b) consente agli Stati membri di scegliere, per motivi di economicità, un interprete di una lingua più comune, quando ciò non sia contrario agli interessi del richiedente asilo.

Articolo 12

L'articolo distingue due diverse situazioni relative allo valore giuridico del verbale del colloquio personale all'interno della procedura. Esso riunisce e adatta i paragrafi 2 e 6 dell'ex articolo 8.

(1) Questo paragrafo introduce l'obbligo di redigere un verbale di ciascun colloquio personale.

(2) Per tener conto del principio di un procedimento equo ed effettivo, questo paragrafo stabilisce come norma generale che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che in tutti i casi i richiedenti asilo abbiano un accesso tempestivo al verbale del loro colloquio personale sulla base del quale la decisione viene o verrà presa. Ciò consente al richiedente asilo di esercitare effettivamente il suo diritto di impugnare la decisione e consente agli organi d'impugnazione, ove necessario, di verificare se la decisione sia fondata su informazioni pertinenti. Giova sottolineare che l'obbligo non è più limitato alla procedura ordinaria.

(3) Questa disposizione disciplina la specifica situazione, che si presenta in alcuni Stati membri, in cui il richiedente asilo deve approvare il contenuto del verbale del colloquio personale. Laddove tale accordo è richiesto, si deve assicurare che il richiedente abbia l'opportunità di chiedere o proporre rettifiche di eventuali errori di traduzione o d'interpretazione che appaiano nel verbale. Per assicurare l'efficacia del processo decisionale, è prevista una disposizione complementare per il caso in cui il richiedente rifiuti di approvare il contenuto del verbale del suo colloquio. Gli Stati membri dovrebbero poter prendere, in tale eventualità, una decisione sulla domanda di asilo.

Articolo 13

L'originario articolo 9 (assistenza giuridica) è stato suddiviso in due articoli.

L'articolo 13 stabilisce il diritto all'assistenza giuridica durante il procedimento d'asilo e l'articolo 14 i diritti conferiti all'avvocato o altro consulente legale. Per "assistenza giuridica" si deve intendere qualsiasi forma di assistenza o di rappresentanza fornita da una persona in relazione all'esame della domanda di asilo. Tale assistenza o rappresentanza può essere assicurata da un avvocato o altro consulente legale qualificato ad agire in tal senso dal diritto nazionale.

Nell'articolo 13 sono aggiunte ulteriori condizioni che consentono al richiedente asilo di beneficiare dell'assistenza giuridica gratuita a seguito di una decisione negativa.

(1) Il paragrafo 1 stabilisce la regola generale che sancisce il diritto all'assistenza giuridica ed alla rappresentanza legale. Ciascun richiedente asilo deve avere l'opportunità di consultare (anziché contattare) effettivamente un avvocato o altro

consulente legale sugli aspetti relativi alla domanda di asilo in tutte le fasi del procedimento, anche a seguito di una decisione negativa.

(2) Il paragrafo 2 tratta dell'assistenza giuridica gratuita dopo una decisione negativa. Dietro suggerimento di alcuni Stati membri, sono state aggiunte nuove condizioni per accedere all'assistenza giuridica gratuita dopo che l'autorità accertante ha adottato una decisione negativa. In primo luogo, i richiedenti asilo dovranno farne richiesta. In secondo luogo, gli Stati membri possono successivamente procedere ad esaminare se detta assistenza è necessaria. Tale esame può includere una verifica del criterio relativo alla risorse sufficienti e del criterio del fondamento giuridico della domanda. Al riguardo, il diritto comunitario non dovrebbe dare indicazioni particolareggiate sui motivi e sulla procedura, ma limitarsi piuttosto a fissare l'impostazione generale di queste verifiche. Si propone pertanto di riprendere soltanto la norma enunciata all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In terzo luogo, gli Stati membri possono limitare l'assistenza giuridica gratuita ai servizi resi dagli avvocati o consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo. Ciò significa che i richiedenti asilo rimangono liberi di scegliere un altro avvocato o consulente legale, ma in tal caso non possono più invocare il diritto all'assistenza giuridica gratuita.

Articolo 14

Questo articolo conferisce all'avvocato o altro consulente legale tre diritti: il diritto di accesso al fascicolo del richiedente asilo, il diritto di visita all'assistito che sia trattenuto in un'area chiusa ed il diritto di partecipare al colloquio personale. I diritti sanciti nel primo e terzo paragrafo sono di nuova introduzione.

1) L'avvocato o altro consulente legale ha diritto di accedere alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente asilo affinché possa rappresentare correttamente gli interessi del suo assistito in tutte le situazioni. Questa norma non implica tuttavia che egli goda dell'accesso al fascicolo in qualsiasi momento o a qualsiasi informazione. Gli Stati membri sono autorizzati a mantenere le loro disposizioni pratiche a questo proposito. Per quanto riguarda le informazioni contenute nel fascicolo del richiedente asilo, gli Stati membri sono tenuti unicamente a concedere l'accesso alle informazioni che possono formare oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo IV.

   L'originario articolo 9, paragrafo 2 è stato modificato per esprimere più compiutamente il principio ispiratore e per definire gli obblighi degli Stati membri nel concedere ai consulenti legali l'accesso alle aree chiuse in cui è trattenuto il loro assistito. In primo luogo, il presente testo propone che gli Stati membri possano controllare l'accesso ai richiedenti asilo trattenuti in un'area chiusa soltanto ove ciò sia necessario per la sicurezza dell'area o per assicurare un esame efficiente della domanda. Il riferimento alla qualità dell'assistenza giuridica è sostituito da un riferimento alla sicurezza delle aree in questione. Onde garantire un esame efficiente delle domande di asilo nelle aree chiuse, compreso il rispetto dei termini del processo decisionale fissati con legge o regolamento nazionale, gli Stati membri possono stabilire delle regole per disciplinare i tempi e la durata delle visite ai richiedenti asilo da parte dell'avvocato o altro consulente legale. In secondo luogo, tale diritto non è concesso a qualsiasi avvocato o consulente legale, bensì limitato a coloro che effettivamente assistono e/o rappresentano i richiedenti asilo trattenuti nelle aree chiuse. Infine, sulla scorta dell'emendamento 34 del Parlamento europeo, è stato aggiunto che le restrizioni applicate in forza di questo paragrafo devono essere strettamente necessarie allo scopo descritto e non dovrebbero in nessun caso portare alla soppressione di fatto del diritto di accesso all'assistenza giuridica.

2) Diversamente dall'originario articolo 9, paragrafo 3, questa disposizione estende la presenza del consulente legale durante i colloqui personali ai colloqui condotti nell'ambito della procedura accelerata. Inoltre, la formulazione linguistica del paragrafo ha subito alcune modifiche.

Articolo 15

L'articolo 15 introduce le necessarie garanzie procedurali *supplementari* per i minori non accompagnati, conformemente al Piano di azione di Vienna del dicembre 1998 e al Quadro di controllo.

Il primo paragrafo precisa le garanzie procedurali a favore di tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla natura della procedura esperita per l'esame della loro domanda. La definizione è stata modificata (è stato introdotto il concetto di rappresentante), e si è reso necessario un richiamo all'articolo 10, paragrafo 3 (la possibilità di non convocare un minore ad un colloquio personale sulla domanda di asilo). Viene tuttavia pienamente mantenuta l'idea di fondo della proposta originaria, ovvero che il rappresentante che assiste un minore non accompagnato può, se del caso, discutere con il minore stesso la necessità di proseguire la procedura qualora siano ipotizzabili soluzioni alternative.

Il paragrafo 2 verte sulle condizioni per l'esame e la decisione in merito alla domanda presentata da un minore non accompagnato. Gli originari articoli 10, paragrafo 2 e 14, paragrafo 1, lettere c) e d) sono stati riuniti in un'unica disposizione. Come norma minima il colloquio personale deve essere condotto da una persona che abbia la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori (alla lettera a)). Ciò vale anche per il funzionario che adotta la decisione in merito alla domanda di asilo (alla lettera b)).

Il paragrafo 3 stabilisce due norme procedurali applicabili qualora uno Stato membro sottoponga a visita medica il minore non accompagnato per determinarne l'età. La lettera a) è stata ridotta all'essenziale: l'obbligo di informare il minore non accompagnato della possibilità di una tale visita medica. Il minore non accompagnato può rifiutare di sottoporsi alla visita medica, ma tale rifiuto non dovrebbe impedire all'autorità accertante di decidere in merito alla sua domanda di asilo. Per assicurare un'equa valutazione si propone pertanto di disporre, come garanzia, che l'esito negativo di una domanda di asilo non può essere giustificato soltanto dal rifiuto del minore di sottoporsi a tale visita. Questa garanzia è analoga a quella prevista in caso di rifiuto di approvare il verbale del colloquio, di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Resta inteso che i metodi utilizzati per la visita medica finalizzata a determinare l'età dei minori non accompagnati devono essere innocui e rispettosi della dignità umana. L'originario articolo 10, paragrafo 3, lettera a) è soppresso.

Articolo 16

L'articolo enuncia i criteri istruttori comuni per l'esame di tutte le domande di asilo. L'originario articolo 25 ha subito modifiche meramente redazionali. Tuttavia, esso è stato trasferito dalla sezione sulle procedure ordinarie contenuta nel capo "Procedura di esame del merito", al capo "Principi fondamentali e garanzie", giacché l'esame nel corso della procedura accelerata deve, in conformità delle conclusioni del Consiglio, comportare un esame nel merito alla luce della convenzione di Ginevra. Le norme trovano pertanto piena applicazione anche nella procedura accelerata.

Articolo 17

L'articolo 17 stabilisce una cornice giuridica minima per valutare la legittimità dei casi di trattenimento, ma da una prospettiva diversa rispetto all'originario articolo 11. Anziché elencare in modo esaustivo i motivi che rendono legittimo un trattenimento, viene proposto di limitare l'ambito di applicazione del diritto comunitario relativo alla prima fase del processo

di armonizzazione a stabilire le garanzie applicabili alle eccezioni al principio secondo il quale un richiedente asilo non dovrebbe essere trattenuto per il solo motivo che è un rifugiato. Le garanzie elencate nel paragrafo 1 sono di due ordini: una descrizione in termini generali della finalità del trattenimento nella procedura di asilo e le garanzie procedurali. Per quanto riguarda la finalità, gli Stati membri dovrebbero fondare i motivi individuali del trattenimento sulla necessità di svolgere un esame efficiente della domanda di asilo o di prevenire la fuga del richiedente asilo. Le garanzie procedurali, d'altra parte, sono che il trattenimento deve essere conforme alla procedura stabilita con legge o regolamento nazionale, che ciascuna decisione di trattenimento di un determinato richiedente asilo deve essere oggettivamente necessaria ai fini di un esame efficiente della sua domanda o, qualora sussista il rischio di fuga, deve essere fondata unicamente sulla valutazione del comportamento personale del richiedente. Inoltre, il provvedimento di trattenimento deve essere all'inizio e periodicamente soggetto a controllo giurisdizionale. Gli organi giurisdizionali in questione dovrebbero disporre della necessaria competenza per controllare tali provvedimenti di trattenimento in applicazione della presente disposizione.

Seguendo la pratica in vigore in taluni Stati membri, il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri possano trattenere i richiedenti asilo all'inizio della procedura, al fine di giungere rapidamente ad una decisione. Il termine di scadenza di due settimane funge da garanzia fondamentale contro eventuali abusi.

Giova osservare che il campo di applicazione di questo articolo è limitato alla fase di esame di una domanda di asilo da parte dell'autorità accertante. Dalla formulazione del paragrafo 1 si evince che le politiche nazionali in materia di trattenimento per altri motivi (sicurezza nazionale, procedimenti penali, ecc.) rimangono inalterate. Inoltre, gli Stati membri sono liberi di disporre che i richiedenti asilo siano trattenuti durante altre fasi della procedura, ad esempio il trattenimento per riservarsi la possibilità di espellere il richiedente o il trattenimento di richiedenti asilo la cui domanda di asilo è stata respinta.

Articolo 18

Per rafforzare il meccanismo di determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo nell'UE, la direttiva propone che lo Stato membro possa trattenere un richiedente in attesa del suo trasferimento verso un altro Stato membro. Tale disposizione non dovrebbe rientrare nell'articolo 17, giacché il campo di applicazione temporale è diverso dai casi descritti in tale articolo, in quanto il trasferimento verso un altro Stato membro ha luogo *dopo* che la domanda di asilo è stata respinta perché inammissibile. La proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri (COM (2001) 447 def.) dispone che il trasferimento deve avvenire entro sei mesi. In caso di trattenimento del richiedente asilo, il trasferimento dovrebbe avvenire in tempi più rapidi. Si propone pertanto di limitare il trattenimento in tali situazioni ad un periodo non superiore ad un mese.

Articolo 19

Gli articoli 19 e 20 costituiscono una significativa integrazione delle norme minime rispetto alla proposta iniziale. Essi sono il risultato di ampie discussioni tra gli esperti sui principi sanciti nell'originario articolo 16. Si ritiene essenziale, a fini di efficienza, stabilire norme chiare e precise sui provvedimenti da adottare in caso di interruzione o cessazione della procedura, sia in caso di esplicito ritiro della domanda (articolo 19) sia per altri motivi (articolo 20). Le norme non si limitano a descrivere in modo esaustivo le opzioni procedurali a disposizione degli Stati membri; esse stabiliscono chiaramente le garanzie necessarie per assicurare un adeguato esame delle domande in tali casi.

L'articolo 19 tratta dell'*esplicito* ritiro di una domanda di asilo, quando cioè è lo stesso richiedente asilo a ritirare la domanda, per iscritto o oralmente, personalmente o tramite il suo legale. Le discussioni tra gli esperti hanno messo in evidenza la necessità di una certa flessibilità per gli Stati membri in tali situazioni. La direttiva offre pertanto la scelta agli Stati membri tra sospendere l'esame e respingere la domanda, se il richiedente intende ritirarla. Si presume che un respingimento della domanda per motivi di merito (perché il richiedente asilo non nutre un fondato timore di essere perseguitato ai sensi della convenzione di Ginevra) è possibile soltanto se l'autorità accertante dispone di sufficienti informazioni per giustificare in tal senso la decisione (nella maggior parte dei casi ciò può avvenire presumibilmente solo dopo il colloquio personale). Se l'esame è sospeso a seguito del ritiro della domanda prima che sia adottata una decisione al riguardo, il ritiro della domanda sarà comprovato da una nota registrata nel fascicolo (paragrafo 2). Ciò è importante qualora il richiedente asilo ricompaia successivamente e presenti un'altra domanda o chieda di riaprire la domanda precedente. L'articolo non specifica che cosa accade in tali circostanze. Gli Stati membri dovranno esaminare la domanda in conformità delle altre norme. A tal fine, l'articolo 38 (diritto ad un rimedio effettivo) prevede un meccanismo applicabile in tal caso.

Articolo 20

L'articolo tratta la situazione in cui un richiedente non ritira esplicitamente la domanda di asilo, ma dimostra di non nutrire più alcun interesse per la relativa decisione. Certamente, il comportamento di un richiedente asilo può giustificare la conclusione che egli voglia *implicitamente* ritirare o abbandonare la domanda, e la direttiva dovrebbe dare atto di siffatta circostanza.

Il paragrafo 1 prevede i motivi che giustificano la presunzione del ritiro o dell'abbandono della domanda. In generale, si tratta di casi di inosservanza (degli obblighi o delle scadenze, ecc.) o di mancata cooperazione, compresa l'ipotesi dell'irreperibilità (non autorizzata) dell'interessato. Analogamente all'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati membri sono liberi di adottare una decisione che ponga termine all'esame della domanda di asilo o di respingerla.

Il paragrafo 2 stabilisce le azioni da intraprendere nel caso il richiedente asilo si ripresenti. Indipendentemente dalle disposizioni nazionali in vigore che regolamentano tali casi, la garanzia fondamentale dovrebbe consistere nel fatto che l'interessato non può essere allontanato verso il suo paese di origine prima che sia accertato che egli non ha fondato motivo di temere di essere perseguitato. Benché quest'idea ispiri l'intera direttiva, essa è di particolare rilievo qui, in caso di non riapertura di una domanda. Se il caso è riaperto, gli Stati membri possono decidere di riprendere l'esame dalla fase in cui si trovava la domanda al momento della sospensione ovvero scegliere di dare inizio ad una nuova procedura. Se la domanda è stata respinta anziché sospesa, e tale decisone è diventata definitiva, gli Stati membri possono applicare la specifica procedura per le domande ripetute descritta negli articoli 33 e 34.

Articolo 21

La prima frase e l'ultimo comma di questo articolo hanno subito delle leggere riformulazioni linguistiche. La formulazione originaria dell'articolo 17, lettera c) è stata modificata in "presenti pareri", per evitare l'impressione che gli Stati membri siano tenuti ad associare l'ACNUR nei procedimenti di ricorso, alla stessa stregua del richiedente asilo e dell'autorità accertante.

Articolo 22

In uno dei considerando si prende atto che le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, trovano applicazione alla trasmissione dei dati a norma della presente direttiva e che lo stesso dovrebbe valere per la trasmissione dei dati all'ACNUR. Di conseguenza, i paragrafi 1 e 4 dell'originario articolo 15 sono stati soppressi. L'utilizzo dei dati da parte dell'ACNUR stesso non è soggetto al diritto nazionale, bensì è regolamentato da rigorose norme sulla riservatezza emanate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

CAPO III

Procedure di primo grado

Articolo 23

L'articolo 23, che indica la scelta delle procedure a disposizione degli Stati membri, costituisce una novità. Esso tiene conto delle conclusioni del Consiglio, secondo le quali la direttiva dovrebbe prevedere una procedura accelerata per le domande inammissibili e manifestamente infondate (già capo III e capo IV, sezione 2) ed una procedura ordinaria (già capo IV, sezione 1), nonché successive consultazioni su specifiche norme applicabili alle domande ripetute e alle domande presentate alle frontiere esterne. Atteso che le norme vertono in particolar modo sulle procedure accelerate, le procedure ordinarie rimangono di competenza degli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo II (Principi fondamentali e garanzie) e del capo IV (Procedure di ricorso).

Articolo 24

L'articolo, che riprende elementi degli originari articoli 23 e 29, è stato semplificato e sostanzialmente modificato sulla scorta delle conclusioni del Consiglio. I paragrafi da 1 a 3 riprendono la formulazione linguistica proposta nelle conclusioni.

Il paragrafo 2 precisa ora che una proroga è valida soltanto dopo l'avvenuta notificazione o comunicazione al richiedente asilo o al suo consulente legale, riprendendo in tal modo la formulazione dell'originario articolo 24, paragrafo 3, ultima frase, ed in considerazione delle modifiche apportate all'originario articolo 7 sul ruolo dell'assistenza giuridica nel contesto delle informazioni da fornire ai richiedenti asilo. Questa norma è inserita ai fini legittimi della certezza giuridica.

Il paragrafo 3 tratta delle conseguenze dell'inosservanza dei termini. Inoltre, in linea con le conclusioni del Consiglio, si aggiunge che quando lo stesso richiedente asilo sia causa del mancato rispetto dei termini da parte dell'autorità competente, egli non potrà avvalersi delle conseguenze. L'applicazione di tale disposizione deve essere limitata ai casi di abuso.

Il paragrafo 4 introduce un meccanismo specifico per una particolare categoria di casi nei quali non si è potuto, benché si *sarebbe dovuto,* prendere una decisione con procedura accelerata. Si riconosce che fissare delle scadenze comporta il rischio che taluni richiedenti asilo siano tentati di ritardare l'esame della loro domanda, ad esempio trattenendo deliberatamente informazioni pertinenti, affinché il loro caso sia trattato con procedura ordinaria, mentre le circostanze giustificherebbero una procedura accelerata. Gli Stati membri dovrebbero allora poter considerare la decisione in merito a siffatta domanda come una decisione adottata con procedura accelerata, anche se i termini non sono stati rispettati. A tal fine, si dovrebbe accertare che il richiedente asilo ha: a) omesso informazioni determinanti, b) *senza valido motivo ed in mala fede*. Una disposizione analoga è prevista nell'articolo 37 della proposta originaria, seppur tecnicamente diversa dato che era stata inserita nel capo relativo ai ricorsi. Si sottolinea che il paragrafo *non* è applicabile nell'ipotesi in cui il richiedente asilo non sia stato in grado di fornire prima le informazioni, ad esempio perché ha ricevuto la documentazione rilevante soltanto dopo quattro mesi. In tal caso, la proroga dei termini sarebbe un provvedimento più adeguato. Il paragrafo 5 precisa che tutte le decisioni negative di una domanda sulla base della proposta di regolamento "Dublino II" sono considerate decisioni adottate con procedura accelerata, a prescindere dal tempo che la sua adozione ha richiesto.

Articolo 25

L'articolo 25 elenca i casi nei quali gli Stati membri possono respingere una domanda d'asilo in quanto inammissibile. Nella categoria a) relativa al meccanismo creato dalla convenzione di Dublino, che sarà presto integrata nel diritto comunitario, è aggiunto un riferimento alla Norvegia ed all'Islanda in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (decisione del Consiglio del 15 marzo 2001 (2001/258/CE). Inoltre, la formulazione è cambiata ("ha accettato la competenza" anziché "è competente") nello spirito dell'emendamento 56 del Parlamento europeo.

Inoltre, a seguito di consultazioni con gli Stati membri, le categorie elencate nell'originario articolo 18 sono integrate da due categorie che la Commissione aveva proposto nel suo documento di lavoro sulla relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione (COM (2001) 743 def.). Le due categorie di casi riguardano: *(a)* l'ipotesi di incriminazione del richiedente asilo da parte di un tribunale penale internazionale e *(b)* l'ipotesi di una richiesta di estradizione tuttora

pendente da parte di un paese diverso dal paese di origine del richiedente asilo. Ulteriori discussioni su tali motivi potrebbero rendersi necessarie.

Articolo 26

Il precedente articolo 20 è stato leggermente modificato. Esso stabilisce che il livello di protezione nel primo paese di asilo deve essere conforme alle norme di diritto internazionale.

Articolo 27

L'originario articolo 21 rimane invariato, ad eccezione dell'ultimo comma nel paragrafo 3. In conformità dell'emendamento 58 del Parlamento europeo, si aggiunge che gli Stati membri devono fornire motivazioni specifiche per la modifica della designazione di un paese quale paese terzo sicuro. Un emendamento simile è stato formulato con riferimento all'originario articolo 30 (rimasto articolo 30) sulla designazione dei paesi di origine sicuri.

Articolo 28

L'originario articolo 22 ha subito alcune modifiche minime. In primo luogo, il riferimento al "precedente soggiorno" di cui alla lettera a) è stato soppresso perché divenuto privo di oggetto. In secondo luogo, il termine "ammesso" è stato aggiunto per tener conto della situazione in cui una persona non si sia mai recata precedentemente nel paese terzo, ma abbia soltanto legami stretti con quel paese. Terzo, l'originario articolo 23, paragrafo 5 è stato trasferito in questo articolo, ed il verbo "possono fornire" è mutato in "forniscono", come da emendamento 63 del Parlamento europeo. Nonostante tali modifiche, si renderanno probabilmente necessarie ulteriori discussioni.

Articolo 29

L'originario articolo concernente le domande manifestamente infondate è stato suddiviso in due distinti articoli: uno sul respingimento dei casi manifestamente infondati (articolo 29) ed un altro sul respingimento di altri casi per motivi sostanziali a seguito di procedura accelerata (articolo 32). Il concetto di "manifestamente infondato" presuppone che il richiedente asilo abbia presentato una domanda che, con ogni evidenza, non dà titolo al riconoscimento dello status di rifugiato; esso è connesso alla mancanza di fondamento giuridico della domanda. Le tre fattispecie descritte nei paragrafi da a) a c) esemplificano questo concetto, mentre i casi descritti all'articolo 32 non vi rientrano.

Attesa la nuova impostazione degli articoli 29 e 32, non appare più necessario mantenere l'eccezione di cui al precedente articolo 28, paragrafo 2, lettera a) (alternativa di fuga interna). La nuova impostazione nei confronti dell'eccezione di cui all'originario articolo 28, paragrafo 2, lettera b) concernente l'esclusione dallo status di rifugiato, è tratta dal documento di lavoro della Commissione sulla relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione (COM (2001) 743 def.).

Articoli 30 e 31

Gli articoli 30, 31 (già articoli 30 e 31) stabiliscono, in combinato disposto, il metodo comune che si propone di adottare per quanto riguarda i paesi d'origine sicuri. Il metodo rimane invariato, benché il testo sia stato leggermente riformulato.

Articolo 32

L'articolo 32 precisa che una domanda può essere respinta, a seguito di procedura accelerata, per motivi di merito soltanto se è stato precedentemente accertato che il richiedente asilo non nutre un fondato motivo di essere perseguitato ai sensi della convenzione di Ginevra. Tale impostazione è suggerita dal Consiglio nelle sue conclusioni. Taluni comportamenti del richiedente asilo possono giustificare un respingimento della domanda con procedura accelerata, se la domanda è infondata. Nondimeno il comportamento non può, di per sé, giustificare un respingimento in assoluto giacché, nonostante il suo comportamento il richiedente asilo potrebbe comunque essere un rifugiato.

Nel contempo, le discussioni al Consiglio sulla natura della procedura accelerata hanno portato ad estendere alla stessa tutte le garanzie stabilite nel capo II della proposta originaria. Data la diversa impostazione nei confronti del concetto di domanda manifestamente infondata e la descritta modifica sostanziale apportata alle disposizioni del capo II, si ritiene che l'aggiunta nell'elenco di cinque nuovi motivi sia giustificata.

Articoli 33 e 34

Le conclusioni del Consiglio suggeriscono di studiare "la possibilità di esaminare in un quadro particolare le domande di asilo presentate successivamente al respingimento di una precedente domanda da parte di uno Stato membro, per assicurare un esame rapido di questo tipo di domanda" (II.1.10). I proposti articoli 33 e 34 lasciano agli Stati membri la scelta di prevedere o meno una procedura specifica per le domande di asilo ripetute, che consisterebbe nel verificare il rispetto di talune condizioni (un esame analogo a quello per l'ammissibilità). Se tali condizioni sono rispettate, gli Stati membri sono tenuti a proseguire l'esame della domanda di asilo in conformità delle norme di cui al capo II della presente direttiva (per alcuni Stati membri si tratta di "avviare una nuova procedura"). Ove dispongono già di una tale procedura, gli Stati membri devono conformarsi alle norme stabilite in questi articoli. L'idea di base è che gli Stati membri possono derogare ai criteri applicabili all'esame di una prima domanda (cfr. capo II) durante l'esame preliminare, al fine di consentire un processo decisionale più spedito, compresa l'espulsione (cfr. articolo 40, paragrafo 3), purché ricorrano talune condizioni. Le prassi vigenti in Germania hanno ispirato la procedura qui descritta. Giova sottolineare che gli Stati membri non sono tenuti ad adottare tali norme e possono continuare ad esaminare le domande ripetute di uno stesso richiedente asilo alla stregua di tutte le altre domande. Alcuni Stati membri possono ad esempio preferire tale metodo e respingere con procedura accelerata le domande ripetute di uno stesso richiedente asilo in quanto infondate, purché sussistano le necessarie condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d).

Articolo 35

Le conclusioni del Consiglio indicavano che "la questione dell'applicazione della direttiva alle domande di asilo presentate alla frontiera di uno Stato membro resta aperta" (II.1.6). Sulla base di consultazioni successive con gli Stati membri, è stato proposto uno specifico approccio per il trattamento delle domande presentate alla frontiera. Il punto di base di tale approccio è il primato del diritto nazionale, nonché la possibilità di mantenere talune specificità nazionali di tali procedure e disposizioni amministrative.

Tuttavia, giacché tale impostazione consente agli Stati membri di applicare norme procedurali di livello inferiore a quello comunitario, è necessario introdurre una c.d. clausola di "stand still". In applicazione di tale clausola, gli Stati membri che al momento dell'adozione della direttiva disponevano già di una legislazione per disciplinare le procedure di frontiera possono derogare alle norme minime di cui al capo II, ad eccezione delle norme esplicitamente riferite in questo articolo, mentre gli altri Stati membri non potranno derogarvi. Questo regime eccezionale permette di conseguire un (delicato) equilibrio tra le esigenze di tali Stati membri di mantenere una procedura specifica alle frontiere e la protezione delle garanzie fondamentali che dovrebbero essere offerte a tutti i richiedenti asilo nell'UE, indipendentemente dalla natura delle disposizioni pratiche applicabili nel singolo Stato membro.

Articoli 36 e 37

L'originario articolo 26, che tratta la questione della revoca o dell'annullamento dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 63, primo paragrafo, punto 1), lettera d) del trattato CE, è stato modificato soltanto al fine di disciplinare le situazioni in cui la decisione di revoca o di annullamento non è presa dall'autorità accertante, bensì da un giudice o organo di altra natura.

I termini "revoca o annullamento" sono intesi a ricomprendere anche i casi di "cessazione" dello status di rifugiato.

CAPO IV

Procedure di ricorso

Articolo 38

La completa ristrutturazione di questo capo è stata effettuata principalmente sulla scorta degli orientamenti forniti dal Consiglio nelle sue conclusioni. Gli Stati membri non hanno accettato il punto di partenza della proposta originaria, secondo il quale il diritto comunitario in materia di procedure di asilo dovesse prevedere un sistema a tre livelli, ovvero un grado di ricorso da parte di un organo di verifica la cui natura era lasciata alla scelta degli Stati membri e, per tutti i richiedenti asilo negli Stati membri, l'accesso ad un ulteriore grado di appello dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Gli originari articoli da 38 a 40 sono pertanto divenuti privi di oggetto. Inoltre, le disposizioni di questo capo sono state semplificate e limitate allo stretto indispensabile. Le disposizioni sui termini fissati per la decisione da parte dell'organo di verifica e le conseguenze dell'inosservanza del termine fissato nell'originario articolo 35, la procedura facoltativa di verifica automatica prevista nell'originario articolo 36, i riferimenti alle procedure rapide per le domande presentate alla frontiera di cui agli originari articoli 34, paragrafo 5 e 39, paragrafo 4, sono stati soppressi.

La proposta modificata si limita ad enunciare il principio del diritto ad un effettivo rimedio dinanzi ad un giudice, in sostituzione dell'originario metodo "istituzionale". Il principio è definito nell'articolo 34, paragrafo 1 ed è ulteriormente sviluppato negli altri paragrafi dell'articolo 34 e negli articoli successivi del presente capo. Il concetto di ricorso effettivo dinanzi a un giudice si ispira all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; esso si basa a sua volta sull'articolo 13 della CEDU, che fa riferimento ad "un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale". L'articolo 47 della Carta utilizza l'espressione "giudice indipendente e imparziale". Tale espressione deve essere intesa come un riferimento ad un organo giudiziario. Il diritto comunitario offre una tutela più estesa di quella enunciata dalla CEDU, poiché garantisce il diritto ad un effettivo rimedio dinanzi ad un giudice. La Corte di giustizia ha consacrato tale principio nella sua giurisprudenza (Causa 222/84 - Johnston v Chief Constable of the RUC e Causa 222/86 - Unectef v Heylens). Secondo la Corte, il principio si applica anche agli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario. Gli elementi di "indipendenza ed imparzialità" sono requisiti formali per

un rimedio effettivo e possono essere considerati inclusi nel concetto di "giudice". La giurisprudenza della Corte di giustizia distingue altri requisiti che rendono effettivo un rimedio, quali il potere di confermare o annullare una decisione.

Atteso che il Consiglio ha preferito non imporre agli Stati membri un sistema di ricorso a due livelli per le domande di asilo, ed in considerazione della citata giurisprudenza, si conclude che laddove esiste un solo grado di appello, ad esempio in alcuni Stati per le domande inammissibili o manifestamente infondate, esso deve essere esperito dinanzi ad un giudice. In tal senso, la Commissione non può conformarsi alle conclusioni del Consiglio, che includono la possibilità di un ricorso dinanzi ad un "organo quasi-giudiziale".

Il principio di un rimedio effettivo dinanzi ad un giudice non vieta agli Stati membri di investire un organo amministrativo della competenza a riesaminare le decisioni ad un livello inferiore rispetto al ricorso davanti ad un giudice. Ciò significa che un rimedio effettivo può implicare sia un ricorso davanti ad un giudice sia una verifica da parte di un organo amministrativo, seguito da un ricorso davanti ad un giudice. Tuttavia, non sembra necessario menzionare esplicitamente tale possibilità nel testo della direttiva.

Il paragrafo 2 dispone che, a prescindere se la decisione è stata adottata con procedura ordinaria o accelerata, il rimedio effettivo dovrebbe comunque prevedere che il giudice possa esaminare la domanda sugli elementi di fatto e di diritto.

Il paragrafo 3 rende possibile il ricorso avverso il rifiuto delle autorità di uno Stato membro di riaprire un caso che era stato sospeso. Analogamente, possono essere impugnate davanti ad un giudice anche le decisioni concernenti i termini di scadenza e la relativa proroga a norma dell'articolo 24. Il primo paragrafo conferisce il diritto di ricorso contro il rifiuto di esaminare una domanda ripetuta in conformità del capo II, come indicato negli articoli 33 e 34.

Articoli 39 e 40

Atteso che le conclusioni del Consiglio invitano a prevedere una sufficiente differenziazione tra la procedura ordinaria e la procedura accelerata, si propone di inserire in articoli separati le disposizioni sulla verifica e sul ricorso avverso le decisioni adottate con l'una o l'altra procedura.

La principale distinzione operata tra il ricorso contro una decisione presa con procedura accelerata o ordinaria consiste nel diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, in una zona di transito portuale o aeroportuale o di frontiera dello Stato membro interessato, in attesa dell'esito della verifica o del ricorso (di seguito denominato "effetto sospensivo"). Se la decisione è adottata con procedura ordinaria si *presume* che una verifica o un ricorso contro tale decisione avrà un effetto sospensivo automatico (articolo 39, paragrafo 1, ma gli Stati membri possono derogare soltanto in applicazione di leggi o regolamenti già in vigore alla data di adozione della presente direttiva). Mentre la presunzione si applica per le procedure accelerate, non viene qui proposta alcuna clausola di "stand still"; le disposizioni impongono semplicemente agli Stati membri di stabilire per legge in quali casi il ricorso non ha effetto sospensivo (articolo 40, paragrafo 1).

L'altra distinzione concerne i casi in cui si può derogare alla norma secondo la quale, quando non vi è effetto sospensivo (automatico), si deve attendere, prima di procedere all'espulsione, che l'autorità giudiziaria si pronunci sulla richiesta di concedere comunque effetto sospensivo in un determinato caso. Ciò consegue dal fatto che decisioni diverse sono adottate nell'ambito della procedura. Le decisioni concernenti le eccezioni di cui all'articolo 40, paragrafo 3 sono sempre adottate con procedura accelerata.

Articolo 41

L'articolo raccoglie e modifica gli originari articoli 34, paragrafi da 1 a 4, che imponevano agli Stati membri di fissare anticipatamente, per ragioni di certezza giuridica, norme sui termini e le competenze dell'organo giudiziario o amministrativo nazionale competente, rispettivamente, per il ricorso o per la verifica in conformità del nuovo articolo 38. Un secondo paragrafo è stato aggiunto a seguito delle discussioni sulla questione del ritiro o dell'abbandono della domanda durante il procedimento di ricorso.

CAPO V

Disposizioni generali e finali

Articolo 42

L'originario articolo 41 sull'applicazione senza discriminazioni della direttiva ai richiedenti asilo è modificato in modo da tener conto della formulazione dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottata formalmente dopo l'adozione della proposta iniziale.

Articolo 43

L'originario articolo 42 sulle sanzioni rimane invariato.

Articolo 44

L'originario articolo 43 relativo alla relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva rimane invariato, salvo minime modifiche redazionali e la frequenza delle relazioni. Sulla scorta degli emendamenti 8 e 101 del Parlamento europeo, si propone che la Commissione trasmetta ogni due anni una relazione sull'applicazione della direttiva. La Commissione accetta questo emendamento, purché non divenga un precedente applicabile a tutti gli atti legislativi della Comunità in materia di asilo. Si ritiene infatti che la presente direttiva rivesta un rilievo tutto particolare per il regime comune europeo in materia di asilo, giacché le norme applicabili alle procedure precedono e condizionano l'esercizio dei diritti conferiti da altri strumenti legislativi comunitari in materia di asilo, quale la proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione (COM (2001) 510 def.).

Articolo 45

È stata aggiunta una norma che fa obbligo agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di legge che adottano nel settore trattato dalla presente direttiva. È stata inoltre modificata la data di recepimento nel diritto nazionale.

Articoli 46 e 47

Gli originari articoli 45 e 46 rimangono invariati.

Allegato I

L'allegato I è stato modificato soprattutto a seguito degli emendamenti del Parlamento europeo (numeri 102, 108, 110), ed anche per tener conto di alcuni cambiamenti proposti dal Consiglio. L'allegato originario non teneva conto della situazione di un paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra ma non ha ancora attuato le relative adeguate disposizioni. Nondimeno, se tale paese osserva di fatto costantemente le norme stabilite nella convenzione di Ginevra riguardo ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi di detta convenzione, come comprovato dall'Ufficio dell'ACNUR, il paese dovrebbe essere considerato paese terzo sicuro.

Per quanto riguarda la parte II dell'allegato I, è stata aggiunta una frase per prevedere espressamente nella direttiva che, laddove gli Stati membri valutano con decisione individuale la sicurezza di un paese terzo esclusivamente nei confronti di un determinato richiedente e non con riferimento all'elenco dei paesi designati tali, questa decisione non deve necessariamente essere motivata sulla base della valutazione generale di dominio pubblico, come disposto in tale parte dell'allegato. Una disposizione analoga è aggiunta alla parte II dell'allegato II.

Allegato II

Le modifiche (sostituzione di "osserva *generalmente"* con "osserva *costantemente*" e "*istituzioni*" con "*strutture*") risultano dall'emendamento 111 del Parlamento europeo.

2000/0238 (CNS)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione[4],

visto il parere del Parlamento europeo[5],

visto il parere del Comitato economico e sociale[6],

considerando quanto segue:

(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, mantenendo in questo modo il principio di non refoulement (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

(3) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba, a breve termine, stabilire norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunità europea.

(4) Le norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo, ferma restando l'adozione di ulteriori disposizioni volte ad attuare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato, o a conseguire l'obiettivo di una procedura comune in materia di asilo, indicato nelle conclusioni di Tampere.

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità europea sulle procedure per l'accertamento dello status di rifugiato, di modo che nessuno Stato membro possa espellere o respingere, in nessun modo, un richiedente asilo verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero

---

4 GU C […], […], pag. […].
5 GU C […], […], pag. […].
6 GU C […], […], pag. […].

minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche.

(6) Per raggiungere questo obiettivo, le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2001 (modificate il 18 dicembre 2001) sulle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato evidenziano la necessità di disposizioni che assicurino ai richiedenti asilo garanzie consistenti per quanto riguarda il processo decisionale e una qualità delle decisioni ottimale, senza venir meno all'obiettivo di efficienza delle procedure. Tali disposizioni dovrebbero altresì definire le norme minime di una procedura ordinaria, permettere di avviare o mantenere una procedura accelerata e consentire una differenziazione sufficiente fra questi due tipi di procedura.

(7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario. In particolare mira ad assicurare il pieno rispetto della dignità umana, il diritto di asilo dei richiedenti asilo e delle persone a loro carico, e la protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione, promuovendo l'applicazione degli articoli 1, 18 e 19 della Carta stessa.

(8) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva lasci impregiudicati gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell'uomo.

(9) È necessario che la presente direttiva si applichi nel rispetto del protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

(10) È opportuno che le procedure di asilo non si protraggano oltre misura per evitare che quanti necessitano di protezione internazionale debbano attraversare lunghi periodi d'incertezza prima che la loro situazione sia definita e che quanti invece non hanno bisogno di protezione ma desiderano restare nel territorio degli Stati membri considerino la domanda di asilo un mezzo per prolungare di diversi anni la loro permanenza. Al tempo stesso, è indispensabile che tali procedure contengano le garanzie necessarie a individuare quanti hanno effettivamente bisogno di protezione.

(11) Le norme minime stabilite dalla presente direttiva dovrebbero pertanto consentire agli Stati membri di applicare un sistema rapido e semplice che consenta loro un esame tempestivo e puntuale delle domande di asilo in conformità agli obblighi internazionali e alle disposizioni costituzionali degli Stati membri.

(12) Un sistema procedurale rapido e semplice potrebbe comportare, ferme restando le garanzie necessarie, un ricorso unico dinanzi al giudice avverso la decisione sulla domanda di asilo.

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, è opportuno che le garanzie necessarie dispongano affinché ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.

(14) D'altro canto, ai fini di una rapida individuazione di quei richiedenti che necessitano protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, è opportuno disporre che gli Stati membri istituiscano procedure accelerate per trattare, in base a criteri chiaramente stabiliti in via preliminare, categorie diverse di domande,

segnatamente le domande che non richiedono un approfondimento nel merito, quelle che appaiono manifestamente infondate, le domande ripetute che non contengano prove o argomenti nuovi o le domande presentate da persone il cui diritto ad essere ammesso nel territorio degli Stati membri è in corso di valutazione.

(15) È indispensabile che tali procedure accelerate contengano tutte le garanzie necessarie affinché, dissipato ogni dubbio dell'autorità accertante, le persone bisognose di protezione possano comunque essere correttamente individuate. Queste procedure dovrebbero pertanto contemplare, in linea di principio, le stesse garanzie procedurali e criteri minimi relativi al processo decisionale delle procedure ordinarie, ove ciò sia necessario ai fini di quella particolare procedura. Pertanto, i criteri applicabili alle procedure per l'esame delle domande ripetute che non contengano prove o argomenti nuovi, ovvero alle procedure nel cui ambito viene assunta la decisione sul diritto di ingresso di un richiedente asilo, sono proporzionati alla finalità specifica di tali procedure.

(16) È opportuno che le garanzie procedurali minime applicabili a tutti i richiedenti asilo in tutte le procedure comprendano in particolare l'accesso alle procedure; il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante; la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la loro situazione nei colloqui con le autorità; la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) o, eventualmente, con altre organizzazioni che operino per conto dell'ACNUR; il diritto a un'appropriata notificazione e comunicazione della decisione, corredata di motivazioni in fatto e in diritto; la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informati circa la loro posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possano capire.

(17) È inoltre necessario prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone aventi bisogni particolari, quali i minori non accompagnati.

(18) È opportuno che fra i criteri minimi relativi al processo decisionale per tutte le procedure figuri quello secondo cui le decisioni sono adottate sulla base dei fatti da autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

(19) È opportuno che le decisioni sulle domande di asilo siano passibili di ricorso, consistente in un esame da parte del giudice sugli elementi di fatto e di diritto. Il richiedente dovrebbe altresì avere il diritto di non essere espulso finché il giudice non si sia pronunciato sul suo diritto di rimanere fino all'esito del ricorso, salvo nel numero limitato di casi previsti dalla presente direttiva, segnatamente per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

(20) Si ritiene che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[7] debba applicarsi ai dati personali trattati in applicazione della presente direttiva. La direttiva 95/46/CE dovrebbe inoltre applicarsi alla trasmissione dei dati dagli Stati membri all'ACNUR nell'esercizio delle sue funzioni a norma della convenzione di Ginevra. Tale trasmissione è subordinata al livello di protezione dei dati personali ritenuto adeguato in seno all'ACNUR.

(21) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri abbiano facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per le persone che

---

7 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

chiedono protezione internazionale, quando ritengano che tale domanda sia presentata da una persona avente la qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra.

(22) In tale ottica, gli Stati membri andrebbero incoraggiati ad applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle procedure per l'esame di domande volte al conseguimento di una protezione diversa da quella che discende dalla convenzione di Ginevra per le persone che risultino non essere rifugiati, in considerazione soprattutto della direttiva …/… del Consiglio [*Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*].

(23) È opportuno che gli Stati membri prevedano un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

(24) È altresì opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche con scadenza non superiore a due anni.

(25) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l'elaborazione di norme minime comuni per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri. Per le dimensioni e gli effetti dell'azione proposta, possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(a) "convenzione di Ginevra": la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

(b) "domanda di asilo": la domanda presentata da una persona a uno Stato membro, che si possa assimilare a una domanda di protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, tranne quando la persona interessata solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che si possa richiedere con domanda separata;

(c) "richiedente" o "richiedente asilo": qualsiasi persona che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

(d) "decisione definitiva": una decisione avverso la quale siano stati esperiti tutti i rimedi ammessi in forza della presente direttiva;

(e) "autorità accertante": qualsiasi organo paragiudiziario o amministrativo di uno Stato membro che sia competente a esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo;

(f) "rifugiato": qualsiasi persona che possiede i requisiti stabiliti nell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva …/ … del Consiglio [*Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*];

(g) "status di rifugiato": lo status riconosciuto da uno Stato membro a una persona che sia un rifugiato e in quanto tale sia ammessa nel territorio di quello Stato membro;

(h) "minore non accompagnato": una persona di età inferiore ai diciotto anni che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto per essa responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, o il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

(i) "rappresentante": la persona o l'organizzazione che rappresenti il minore non accompagnato in qualità di tutore, l'organizzazione nazionale responsabile di assisterlo e provvedere al suo benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nell'interesse superiore del minore;

(j) "trattenimento": il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in aree ad accesso limitato in cui la sua libertà di movimento sia significativamente ridotta;

(k) “revoca dello status di rifugiato”: la decisione di un'autorità competente di revocare lo status di rifugiato a una determinata persona, sulla base dell'articolo 1C o dell'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione di Ginevra;

(l) “annullamento dello status di rifugiato”: la decisione, adottata da un'autorità competente, di annullare lo status di rifugiato a una determinata persona, a seguito dell'accertamento di circostanze indicanti che quella persona non avrebbe mai dovuto ottenere la qualifica di rifugiato;

(m) “rimanere nel territorio dello Stato membro”: il fatto di rimanere alla frontiera, in una zona di transito portuale o aeroportuale, ovvero nel territorio dello Stato membro in cui è stata presentata oppure è oggetto d'esame la domanda di asilo.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le domane di asilo presentate alla frontiera, nelle zone di transito portuale e aeroportuale o nel territorio degli Stati membri.
2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri.
3. Gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva alle procedure per l'esame di domande volte a ottenere una protezione diversa da quella che discende dalla convenzione di Ginevra per le persone che risultino non essere rifugiati.

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva.

CAPO II

Principi fondamentali e garanzie

Articolo 5

Accesso alla procedura

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano personalmente introdotte dal richiedente.
3. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto.

   Gli Stati membri possono tuttavia determinare per legge:

   (a) i casi in cui il minore non può presentare personalmente una domanda e tale domanda deve essere presentata da altri per suo conto;

   (b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 15, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri possono disporre per legge che una domanda di asilo può essere presentata da un richiedente anche per conto delle persone a suo carico, compresi i minori. In questi casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico e i minori a carico non contemplati al paragrafo 3, lettera a), acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro e, ove non acconsentano, abbiano comunque l'opportunità di presentare la domanda di asilo personalmente.

   Qualora una persona a carico introduca una domanda per proprio conto dopo aver acconsentito a che la domanda fosse presentata a suo nome, la domanda ripetuta può essere respinta a motivo della domanda già presentata a suo nome.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure previste dalla presente direttiva siano avviate al più presto.
6. Gli Stati membri provvedono affinché:

   a) tutte le autorità cui potrebbe rivolgersi il richiedente asilo alla frontiera o nel territorio dello Stato membro ricevano istruzioni in merito al trattamento delle domande di asilo, in particolare l'istruzione di trasmettere le domande e le relative informazioni alle autorità competenti per l'esame;

   b) il personale di quelle autorità abbia ricevuto un'adeguata formazione in modo da riconoscere le domande di asilo e procedere in accordo a tali istruzioni.

Articolo 6

Diritto di rimanere durante l'esame della domanda

1. I richiedenti asilo sono autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro fintanto che l'autorità accertante non abbia preso una decisione.
2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma dell'articolo 33 e 34, non sarà dato seguito a una domanda ripetuta.

Articolo 7

Criteri applicabili all'esame delle domande

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di asilo siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

   a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

   b) che pervengano da varie fonti, fra cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi per cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

   c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza adeguata dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di cui al capo IV abbiano accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

Articolo 8

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano rese per iscritto.

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda debba essere corredata di motivazioni in fatto e in diritto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

Articolo 9

Garanzie minime per i richiedenti asilo

1. In relazione alle procedure di cui al capo III della presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

   (a) il richiedente asilo viene informato della procedura da seguire e dei suoi diritti e doveri durante il procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire. Tali informazioni vanno fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa esercitare i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi ai doveri descritti agli articoli 16 e 20, paragrafo 1;

   (b) il richiedente asilo dispone, laddove ragionevole, dei servizi di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità. Gli Stati membri reputano ragionevole mettere a disposizione questi servizi quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale prima di decidere sulla domanda. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti ricorrono a un interprete, i servizi di interpretazione sono retribuiti con fondi pubblici;

(c) non viene negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'ACNUR o con altre organizzazioni che operino per suo conto nel territorio dello Stato membro, conformemente a un accordo con quello Stato membro;

(d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo viene notificata o comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole e secondo metodi appropriati. Se il richiedente è rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare o comunicare la decisione a quell'avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

(e) il richiedente asilo viene informato della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non sia assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente viene contestualmente informato dei mezzi per impugnare un'eventuale decisione negativa.

2. Ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è informato in privato della possibilità che le autorità competenti lo convochino per informazioni sulla sua domanda d'asilo prima che l'autorità accertante prenda una decisione al riguardo.

In relazione alle procedure di cui al capo IV, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano altresì delle garanzie di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Articolo 10

Convocazione al colloquio personale

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo, con una persona competente a svolgere tale colloquio ai sensi della legislazione nazionale.

Gli Stati membri possono tuttavia stabilire che non è necessario interrogare i minori al di sotto di una certa età.

2. Il colloquio personale può essere omesso se, sulla base di una valutazione individuale:

(a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva basandosi sulle prove acquisite;

(b) l'autorità competente reputa che il richiedente asilo è incapace di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze durature indipendenti dal suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo;

(c) l'autorità competente non può, in tempi ragionevoli, mettere a disposizione un interprete a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b);

(d) l'autorità competente non è in grado di svolgere il colloquio poiché il richiedente, senza motivi validi, non ha risposto alla convocazione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, e al paragrafo 2, lettere b), c) e d), il richiedente deve disporre, in vece del colloquio personale, dell'opportunità di formulare osservazioni prima che l'autorità accertante decida sul suo caso, laddove necessario con l'assistenza di un avvocato o altro consulente legale e/o, se minore, di un rappresentante.

Nei casi in cui non possa esservi colloquio personale poiché l'autorità competente non è in grado, in tempi ragionevoli, di ricorrere ai servizi di un interprete a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri concedono l'assistenza gratuita di un avvocato o

altro consulente legale e/o, nel caso di un minore non accompagnato, di un rappresentante, e garantiscono loro, in vece del colloquio personale, l'opportunità di formulare osservazioni a nome del richiedente prima che l'autorità accertante decida sul suo caso.

4. Il fatto che non vi sia stato colloquio personale per i motivi di cui al paragrafo 2 e che non siano pervenute osservazioni a norma del paragrafo 3 non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

   L'assenza di colloquio personale per i motivi di cui ai paragrafi 2 e 3 non incide di per sé negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

Articolo 11

Criteri applicabili al colloquio personale

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari.
2. Gli Stati membri emanano le misure necessarie perché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre diffusamente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

   (a) nel nominare la persona incaricata di condurre il colloquio e l'interprete, fanno il possibile per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, nonché dell'origine culturale o della vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile in anticipo e l'autorità competente sia a conoscenza di queste circostanze;

   (b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo se esiste un'altra lingua che è ragionevole supporre possa capire.

Articolo 12

Valore giuridico del verbale del colloquio personale

1. Gli Stati membri dispongono che sia steso il verbale di ogni singolo colloquio personale.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale su cui si fonda o si fonderà la decisione.
3. Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

   In questi casi, gli Stati membri garantiscono al richiedente la possibilità di chiedere o proporre di rettificare gli eventuali errori di traduzione o interpretazione presenti nel verbale.

   Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale del colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

Articolo 13

Diritto all'assistenza giuridica e alla rappresentanza legale

1. Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo l'opportunità di consultare effettivamente un avvocato o altro consulente legale sugli aspetti relativi alla domanda di asilo in tutte le fasi del procedimento, anche a seguito di una decisione negativa.
2. Nell'eventualità di una decisione negativa dell'autorità accertante, gli Stati membri dispongono che l'assistenza giuridica sia prestata, su richiesta, gratuitamente, nel rispetto delle disposizioni di questo paragrafo.

   Gli Stati membri possono:

   (a) scegliere che l'assistenza giuridica gratuita sia a disposizione soltanto di chi non abbia le risorse necessarie e per quanto necessaria a garantirne l'accesso effettivo alla giustizia;

   (b) limitare l'assistenza giuridica gratuita ai servizi di quegli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legge nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo.

Articolo 14

Diritti dell'avvocato o altro consulente legale

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo ai sensi della legge nazionale abbia accesso a quelle informazioni contenute nella pratica del richiedente che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo IV.

   Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse per rendere visita a quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti asilo nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è oggettivamente necessaria ai fini della sicurezza dell'area o garantisce un esame efficiente della domanda ai sensi della legge o della regolamentazione nazionale, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.
2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo sia informato, con congruo anticipo, della data, ora e luogo del colloquio personale a norma degli articoli 10, 11 e 12, e sia autorizzato ad assisterlo.

   Gli Stati membri adottano norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 15

Garanzie minime per i minori non accompagnati

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 10 e 12, gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie:

(a) quanto prima possibile deve essere assegnato loro un rappresentante che li rappresenti e/o assista in relazione all'esame della domanda di asilo;

(b) il rappresentante deve avere la possibilità di aiutarli a prepararsi al colloquio personale. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché:

(a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 10, 11 e 12, tale colloquio sia condotto da una persona che abbia la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

(b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato sia presa da un funzionario qualificato in relazione ai particolari bisogni dei minori.

3. Gli Stati membri che effettuano visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato provvedono affinché:

(a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che si ricorra a una visita medica per accertarne l'età;

(b) la decisione di respingere la domanda di asilo di un minore non accompagnato che rifiuta di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

Articolo 16

Stabilire i fatti nel procedimento

1. Gli Stati membri emanano misure idonee per permettere al richiedente asilo di adempiere al dovere di cooperazione con le autorità competenti per stabilire gli elementi sostanziali del suo caso.

Si considera che il richiedente asilo abbia adempiuto a tale dovere quando abbia presentato tutti gli elementi del suo caso rilevanti per l'esame, nel modo più esauriente possibile, unitamente a tutti i mezzi di prova disponibili, in tempo utile perché l'autorità accertante prenda una decisione.

2. Si considera che il richiedente asilo abbia presentato tutti gli elementi sostanziali del suo caso quando abbia comunicato i dati concernenti l'età, l'origine, l'identità, la nazionalità, gli itinerari di viaggio, i documenti d'identità e di viaggio, nonché i motivi per cui teme di essere perseguitato.

Una volta che il richiedente si è adoperato per corroborare con tutte le prove disponibili le dichiarazioni relative agli elementi sostanziali del suo caso e ha fornito valide giustificazioni per la mancanza eventuale di alcune prove, l'autorità accertante deve determinare, nel valutare i mezzi di prova, la fondatezza dei suoi timori di essere perseguitato.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante conceda al richiedente il beneficio del dubbio anche qualora manchino prove in merito a talune dichiarazioni, ove sussistano le seguenti condizioni:

(a) il richiedente si è genuinamente adoperato per dimostrare la fondatezza della sua domanda;

(b) sono stati ottenuti e, laddove possibile, verificati tutti i mezzi di prova disponibili;

(c) l'esaminatore è persuaso che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non contraddicano fatti notori che lo riguardino.

Articolo 17

Trattenimento in attesa di una decisione dell'autorità accertante

1. Fatto salvo l'articolo 18, gli Stati membri non possono trattenere un richiedente asilo per il solo motivo che la sua domanda di asilo deve essere esaminata prima che l'autorità accertante prenda una decisione al riguardo.

   Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di trattenere il richiedente asilo durante l'esame della domanda soltanto se il trattenimento risulta, nell'ambito di una procedura prevista dalla legge o dalla regolamentazione nazionale, oggettivamente necessario per un esame efficiente della domanda, ovvero se, alla luce del comportamento personale del richiedente, sussistono seri rischi che il richiedente tenti la fuga.

2. Gli Stati membri hanno altresì facoltà di trattenere il richiedente asilo durante l'esame della domanda se vi è ragione di credere che tale limitazione della sua libertà di movimento sia necessaria per giungere rapidamente a una decisione. Il trattenimento in questi casi non può eccedere le due settimane.

3. Gli Stati membri dispongono affinché il provvedimento di trattenimento del richiedente asilo trattenuto a norma del paragrafo 1 sia soggetto a controllo giurisdizionale iniziale, seguito da controlli giurisdizionali periodici.

   Gli Stati membri provvedono affinché il giudice incaricato di controllare il provvedimento di trattenimento abbia competenza per stabilire se il trattenimento è conforme alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 18

Trattenimento previo accordo di assunzione a carico a norma del regolamento .../... del Consiglio

1. Gli Stati membri possono trattenere il richiedente asilo per impedirgli di tentare la fuga o di soggiornare clandestinamente, dal momento in cui un altro Stato membro abbia accettato di prenderlo o riprenderlo in carico a norma del regolamento …/… del Consiglio [*che stabilisce i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri*], fino a quando il richiedente non venga trasferito in quell'altro Stato membro. Il trattenimento in questi casi non può eccedere la durata di un mese.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità incaricata di controllare il provvedimento abbia competenza per accertare la legalità del trattenimento in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 19

Procedura in caso di ritiro della domanda

1. Ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, purché

disponga delle informazioni necessarie, di respingere la domanda per altri motivi conformi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza dover prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Articolo 20

Procedura in caso di ritiro implicito o abbandono della domanda

1. Qualora vi siano validi motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero, purché disponga delle informazioni necessarie, di respingere la domanda per altri motivi conformi alla presente direttiva.

   Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato la domanda quando sia accertato che:

   (a) trascorso un termine ragionevole, il richiedente non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione, non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda ai sensi dell'articolo 16 né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 10, 11 e 12;

   (b) è fuggito o se ne è andato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo che si ripresenta all'autorità competente una volta assunta la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso.

   Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sarà espulsa in violazione del principio di non-refoulement (non respingimento).

   Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento della sua sospensione.

Articolo 21

Il ruolo dell'ACNUR

1. Gli Stati membri permettono che l'ACNUR:

   (a) abbia accesso ai richiedenti asilo, in particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in zone di transito portuale o aeroportuale;

   (b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni rese;

   (c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'ACNUR nel territorio dello Stato membro, conformemente a un accordo con quello Stato membro.

Articolo 22

Protezione dei dati

1. Gli Stati membri non rivelano le informazioni relative alle singole domande di asilo alle autorità del paese d'origine del richiedente asilo.
2. Gli Stati membri emanano apposite misure affinché le informazioni necessarie per l'esame della pratica di un richiedente asilo non siano ottenute dalle autorità del suo paese d'origine secondo modalità che potrebbero rivelare loro che il richiedente ha presentato una domanda di asilo.

CAPO III

Procedure di primo grado

Sezione I

Articolo 23

Scopo delle procedure accelerate

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura accelerata allo scopo di
   (a) esaminare le domande d'asilo giudicate inammissibili ai sensi della sezione II;
   (b) esaminare le domande d'asilo giudicate manifestamente infondate ai sensi della sezione III;
   (c) esaminare le domande infondate ai sensi della sezione IV;
   (d) esaminare le domande ripetute nel quadro delle disposizioni previste alla sezione V;
   (e) pronunciarsi sulle domande di ingresso dei richiedenti asilo nel territorio di uno Stato membro in accordo con la sezione VI.
2. Gli Stati membri considerano ordinarie tutte le altre procedure in base alle quali vengono esaminate le domande di asilo.

Articolo 24

Termini della procedura accelerata

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura accelerata, l'autorità accertante si pronunci entro tre mesi dal deposito della domanda da parte dell'interessato.
2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di tre mesi per motivi legittimi.

   La proroga non è efficace se non è comunicata per iscritto al richiedente o all'avvocato o altro consulente legale che lo assista o lo rappresenti.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, la domanda di asilo è esaminata secondo la procedura ordinaria a meno che gli Stati membri non stabiliscano che il richiedente asilo che è causa del superamento dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non può avvalersi delle conseguenze del mancato rispetto di tali termini, in particolare qualora non abbia comunicato le informazioni che ragionevolmente avrebbe dovuto fornire a norma dell'articolo 16 o non sia comparso al colloquio personale in forza degli articoli 10, 11 e 12.

4. Gli Stati membri possono stabilire che una decisione è presunta essere stata presa con procedura accelerata quando si possa stabilire che, decorsi i termini di cui ai paragrafi 1 e 2, il richiedente, senza valido motivo e in mala fede, ha omesso informazioni che, se fossero state note in quella fase della procedura, avrebbero giustificato una decisione con procedura accelerata.
5. Il presente articolo non si applica quando uno Stato membro abbia interpellato un altro Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo a norma del regolamento …/… del Consiglio [*che stabilisce i criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri*].

Sezione II

Articolo 25

Domande inammissibili

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile nei seguenti casi:

(a) un altro Stato membro, ovvero la Norvegia o l'Islanda, ha accettato la competenza per esaminare la domanda secondo i criteri e i meccanismi per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da cittadini di paesi terzi o da apolidi in uno degli Stati membri;

(b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo per il richiedente ai sensi dell'articolo 26;

(c) a norma degli articoli 27 e 28, un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente;

(d) un paese diverso dal paese di origine del richiedente ha fatto richiesta di estradizione e quel paese è un altro Stato membro ovvero un paese terzo che si possa considerare paese terzo sicuro in ossequio ai principi di cui all'allegato I, purché l'estradizione verso quel paese sia legale;

(e) il richiedente è incriminato da un tribunale penale internazionale.

Articolo 26

Applicazione del concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo qualora abbia autorizzato il richiedente asilo ad entrare nel suo territorio in qualità di rifugiato ovvero per altri motivi che giustifichino la protezione, e il richiedente possa ancora avvalersi della protezione concessagli in quel paese conformemente alle pertinenti disposizioni di diritto internazionale.

Articolo 27

Designazione dei paesi terzi sicuri

1. Gli Stati membri possono considerare sicuro un paese terzo ai fini dell'esame delle domande di asilo, solo in base ai principi di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di designare, per legge o per regolamento, i paesi terzi sicuri. Tali leggi o regolamenti sono compatibili con l'articolo 28.

3. Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore leggi o regolamenti diretti a designare i paesi terzi sicuri, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e comunicano quanto prima le eventuali modifiche successive.

   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le leggi o i regolamenti adottati posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per designare i paesi terzi sicuri, nonché le eventuali modifiche successive.

   Gli Stati membri forniscono le motivazioni specifiche in base alle quali designano i paesi terzi sicuri e eventualmente aggiungono o escludono in seguito un siffatto paese.

Articolo 28

Applicazione del concetto di paese terzo sicuro

1. Un paese terzo definito sicuro in applicazione dei principi di cui all'allegato I può essere considerato sicuro per il singolo richiedente asilo soltanto se, indipendentemente da qualunque elenco:

   (a) il richiedente ha contatti o legami stretti con quel paese ovvero ha avuto la possibilità di ottenere protezione dalle autorità di quel paese;

   (b) vi sono motivi per ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso nel territorio di quel paese, e

   (c) non vi sono motivi per ritenere che quel paese non sia un paese terzo sicuro nelle circostanze specifiche in cui versa il richiedente.

2. Nell'eseguire la decisione adottata in base al presente articolo, gli Stati membri forniscono al richiedente un documento redatto nella lingua del paese terzo con cui informano le autorità di quel paese che la domanda di asilo non è stata esaminata nel merito.

Sezione III

Articolo 29

Domande manifestamente infondate

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo in quanto manifestamente infondata se l'autorità accertante ha stabilito che:

   (a) nell'introdurre la domanda ed esporre i fatti, il richiedente ha sollevato soltanto questioni che manifestamente non hanno alcuna pertinenza con la convenzione di Ginevra;

   (b) il richiedente proviene da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 31 della presente direttiva;

   (c) il richiedente è manifestamente escluso dallo status di rifugiato in forza della direttiva .../... del Consiglio [*Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di*

persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione].

Articolo 30

Designazione dei paesi di origine sicuri

1. Gli Stati membri possono considerare sicuro un paese d'origine ai fini dell'esame delle domande di asilo, solo in base ai principi di cui all'allegato II.
2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di designare, per legge o per regolamento, i paesi d'origine sicuri. Tali leggi o regolamenti sono compatibili con l'articolo 31.
3. Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore leggi o regolamenti diretti a designare i paesi d'origine sicuri, già vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e comunicano quanto prima le eventuali modifiche successive.

   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le leggi o i regolamenti adottati posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per designare i paesi d'origine sicuri, nonché le eventuali modifiche successive.

   Gli Stati membri forniscono le motivazioni specifiche in base alle quali designano i paesi d'origine sicuri e eventualmente aggiungono o escludono in seguito un siffatto paese.

Articolo 31

Applicazione del concetto di paese d'origine sicuro

Un paese d'origine definito sicuro in applicazione dei principi di cui all'allegato II può essere considerato sicuro per il singolo richiedente asilo soltanto se questi ha la cittadinanza di quel paese, ovvero, se il richiedente asilo è un apolide, in quel paese aveva precedentemente la residenza abituale e sempre che non sussistano motivi per ritenere che quel paese non sia un paese d'origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui versa il richiedente.

Sezione IV

Articolo 32

Domande infondate

Gli Stati membri possono respingere una domanda di asilo nell'ambito di una procedura accelerata nei seguenti casi:

(a) se il richiedente, senza un valido motivo, ha indotto in errore le autorità circa la sua identità e/o nazionalità, presentando informazioni false o omettendone di pertinenti che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

(b) se il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertarne, con ragionevole certezza, l'identità o la nazionalità, e vi sono seri motivi per ritenere che abbia, in mala fede, distrutto o comunque fatto scomparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la nazionalità;

(c) se il richiedente ha deliberatamente rilasciato dichiarazioni false e tendenziose di natura sostanziale, in relazione agli elementi di prova a sostegno della domanda d'asilo;

(d) se il richiedente ha ripetuto la domanda di asilo senza apportare nuovi elementi sostanziali in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese di origine;

(e) se il richiedente, senza un valido motivo e pur avendone tutte le possibilità, ha omesso di presentare la domanda prima e la presenta ora al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporta l'espulsione;

(f) se il richiedente non ha adempiuto ai doveri di cui agli articoli 16 e 20, paragrafo 1, della presente direttiva;

(g) se il richiedente è entrato o ha prolungato illegalmente il suo soggiorno nel territorio dello Stato membro e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità quanto prima date le circostanze del suo ingresso;

(h) se il richiedente è un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova o rappresenta una minaccia per la comunità di quello Stato membro, essendo stato oggetto di una condanna già passata in giudicato per un crimine o un delitto particolarmente grave.

La domanda di asilo può essere respinta soltanto se l'autorità accertante ha stabilito che il richiedente asilo non nutre il fondato timore di essere perseguitato, a norma della direttiva .../... del Consiglio [*Proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione*]

Sezione V

Articolo 33

Domande ripetute

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura specifica comportante l'esame preliminare di cui al paragrafo 2, qualora il richiedente ripeta la domanda di asilo:

   (a) dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma degli articoli 19 o 20;

   (b) dopo che sia stata presa una decisione sulla sua domanda precedente.

2. Una domanda di asilo ripetuta è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione su quella domanda,

   (a) sia cambiata la situazione personale o lo status giuridico del richiedente;

   (b) nuove informazioni indichino che si potrebbe o si sarebbe potuta prendere una decisione più favorevole per il richiedente;

   (c) la decisione relativa alla precedente domanda di asilo sia stata presa su basi errate o menzognere, o

   (d) a norma della legge nazionale ricorrano altre ragioni per procedere a un ulteriore esame della domanda ripetuta.

Se ricorre una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) e il richiedente, senza propria colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, le motivazioni esposte nel presente paragrafo, in particolare presentando ricorso dinanzi a un giudice, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame in conformità con il capo II.

Articolo 34

Norme procedurali

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 33 godano delle garanzie elencate all'articolo 9.
2. Gli Stati membri possono integrare nella legislazione nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 33. Queste disposizioni possono in particolare:

   (a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

   (b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dacché ne è venuto in possesso;

   (c) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale.

   Queste disposizioni non devono rendere impossibile l'accesso da parte del richiedente a una nuova procedura, né comportare l'annullamento di fatto o una seria limitazione di tale accesso.
3. Gli Stati membri provvedono affinché:

   (a) sia competente per l'esame preliminare l'autorità accertante che ha preso la decisione sulla prima domanda di asilo;

   (b) il richiedente sia debitamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso;

   (c) se ricorre una delle situazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, l'autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda ripetuta, in conformità con il capo II.

Sezione VI

Articolo 35

Procedure di frontiera

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, gli Stati membri possono mantenere in vigore, conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva, delle procedure specifiche dirette a decidere, alla frontiera, circa l'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e presentano domanda di asilo, per quanto tali leggi o regolamenti siano compatibili con gli articoli 5, 6, 8, paragrafo 2, 13, paragrafo 1, 14, paragrafi 1 e 2, 15, 17, 21 e 22.
2. Questa procedura può applicarsi anche ai richiedenti asilo che sbarcano nelle zone di transito portuale e aeroportuale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tali leggi o regolamenti contemplino norme per queste procedure specifiche che disciplinino l'esame delle domande e le relative decisioni,

l'accesso all'assistenza giuridica e alla rappresentanza legale, il procedimento, la durata e le condizioni di trattenimento, nonché i termini applicabili.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di rifiutare l'ingresso nel territorio di uno Stato membro per motivi inerenti alla domanda di asilo sia presa entro un termine di due settimane, prorogabile di non oltre due settimane disposta da un organo giurisdizionale competente nell'ambito di una procedura prevista per legge.
5. Ove non siano osservati i termini prescritti nel paragrafo 4, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo cui è rifiutato l'ingresso a norma della presente procedura goda delle garanzie di cui al capo IV.
6. Il rifiuto di concedere l'ingresso nel territorio non può prevalere sulla decisione sulla domanda di asilo, salvo qualora tale rifiuto sia fondato sull'esito negativo della domanda, previo esame sulla base dei fatti da parte di autorità competenti in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

Sezione VII

Articolo 36

Annullamento o revoca dello status di rifugiato

Gli Stati membri provvedono affinché si possa iniziare un esame per l'annullamento o la revoca dello status di rifugiato di una data persona, quando emergano informazioni indicanti che è necessario riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.

Articolo 37

Norme procedurali

1. Se in uno Stato membro l'autorità accertante procede al riesame della qualifica di un rifugiato, l'annullamento o la revoca dello status di rifugiato sono decisi con procedura ordinaria a norma della presente direttiva.

   Se in uno Stato membro un organo giurisdizionale o altro organo procede al riesame della qualifica di un rifugiato, l'annullamento o la revoca dello status di rifugiato sono decisi secondo gli stessi criteri applicabili alla verifica delle decisioni prese con procedura ordinaria.
2. Gli Stati membri possono derogare agli articoli da 9 a 12 quando è tecnicamente impossibile per le autorità competenti conformarsi alle disposizioni di questi articoli.

CAPO IV

Procedure di ricorso

Articolo 38

Diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un giudice

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un rimedio effettivo dinanzi a un giudice avverso una decisione sulla sua domanda.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il rimedio effettivo di cui al paragrafo 1 comprenda la possibilità di un esame sugli elementi di fatto e di diritto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

   (a) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 19 e 20, e

   (b) una proroga dei termini di cui all'articolo 24, siano altresì impugnabili dinanzi al giudice mediante ricorso.

Articolo 39

Procedimenti di verifica e di ricorso avverso una decisione presa con procedura ordinaria

1. Gli Stati membri autorizzano il richiedente asilo che oppone ricorso dinanzi al giudice avverso una decisione presa con procedura ordinaria, a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito del ricorso. Gli Stati membri autorizzano a rimanere nel territorio dello Stato membro anche il richiedente asilo che chiede la verifica da parte di un organo amministrativo di una decisione presa con procedura ordinaria prima di presentare ricorso dinanzi al giudice, fino all'esito della verifica.

2. Gli Stati membri possono derogare al paragrafo 1 in forza di leggi o regolamenti vigenti alla data di adozione della presente direttiva.

3. Se la legge nazionale stabilisce che il richiedente asilo non è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito della verifica o del ricorso, gli Stati membri provvedono affinché il giudice abbia competenza per decidere, su istanza del richiedente o di sua iniziativa, se questi, data la sua situazione personale, può rimanere nel territorio dello Stato membro.

4. Non può esservi espulsione fintanto che il giudice non abbia statuito in merito alla fattispecie di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri possono contemplare una deroga laddove sia deciso che per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico il richiedente asilo non può rimanere nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 40

Procedimenti di verifica e di ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata

1. Gli Stati membri stabiliscono per legge i casi in cui i richiedenti asilo che propongono ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata, ovvero ne chiedono la verifica, non devono essere autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro fino all'esito del ricorso o della verifica.

2. In questi casi, gli Stati membri provvedono affinché il giudice abbia competenza per decidere, su istanza del richiedente o di sua iniziativa, se questi, data la sua situazione personale, può rimanere nel territorio dello Stato membro.

3. Non può esservi espulsione fintanto che il giudice non abbia statuito in merito alla fattispecie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri possono derogare nei seguenti casi:

   (a) la domanda di asilo è considerata inammissibile ai sensi dell'articolo 25;

   (b) il giudice ha già respinto una domanda del richiedente asilo diretta a rimanere nel territorio dello Stato membro ed è stato deciso che, dal respingimento della domanda, non è stato addotto nessun elemento sostanziale nuovo in relazione alla situazione personale del richiedente o del suo paese d'origine;

(c) non si procederà a un ulteriore esame della domanda ripetuta in conformità con il capo II, come previsto all'articolo 33;

(d) è stato deciso che per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico il richiedente asilo non può rimanere alla frontiera, né nelle zone di transito portuale o aeroportuale, né nel territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 41

Termini e portata del ricorso o della verifica

1. Gli Stati membri stabiliscono:

(a) termini ragionevoli per presentare ricorso e, se del caso, chiedere una verifica della decisione; questi termini possono essere più brevi quando si tratti di presentare ricorso avverso una decisione presa con procedura accelerata, ovvero di chiederne la verifica;

(b) tutte le altre norme necessarie per presentare ricorso e, se del caso, chiedere una verifica della decisione;

(c) i poteri che autorizzano il giudice a confermare o ad annullare la decisione dell'autorità accertante;

(d) le norme in base alle quali il giudice che annulla una decisione deve rinviare gli atti all'autorità accertante affinché adotti una nuova decisione, oppure deve decidere nel merito.

2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni necessarie perché si possa presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato o abbandonato il procedimento di ricorso o di verifica, nonché le norme procedurali applicabili in questi casi.

CAPO V

Disposizioni generali e finali

Articolo 42

Non discriminazione

Gli Stati membri applicano la presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la nazionalità, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, la salute, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età, le tendenze sessuali o il paese d'origine.

Articolo 43

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano queste disposizioni alla Commissione entro la data

indicata all'articolo 45 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali modifiche successive.

Articolo 44

Relazioni

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 45, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva per lo meno ogni due anni.

Articolo 45

Recepimento nel diritto nazionale

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 46

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 47

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

PRINCIPI APPLICABILI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI PAESE TERZO SICURO

I. Criteri di designazione

Un paese è considerato un "paese terzo sicuro" se soddisfa, nei confronti dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai quali tale nozione potrebbe essere applicata, i seguenti due criteri:

A. il paese rispetta costantemente le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati;

B. il paese rispetta costantemente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo alle quali non può essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione.

A. Le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati

1) Un paese terzo sicuro è qualsiasi paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra, ne rispetta le disposizioni relative ai diritti delle persone che sono riconosciute ed ammesse come rifugiati ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere riconosciute ed ammesse come rifugiati, una procedura di asilo che si conforma ai seguenti principi:

   La procedura di asilo è stabilita per legge.

   Le decisioni sulle domande di asilo sono prese in maniera obiettiva ed imparziale.

   I richiedenti asilo possono rimanere alla frontiera o nel territorio del paese fino a quando non sia adottata una decisione sulla loro domanda di asilo.

   I richiedenti asilo hanno il diritto ad un colloquio personale, se necessario con l'assistenza di un interprete.

   Ai richiedenti asilo non è negata la possibilità di comunicare con l'ACNUR o altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR, in base ad un accordo con detto paese.

   È previsto il ricorso presso un'autorità amministrativa superiore o un organo giurisdizionale avverso la decisione presa su qualsiasi domanda d'asilo o esiste l'effettiva possibilità di ottenere una revisione della decisione.

   L'ACNUR o le altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR in base ad un accordo con tale paese hanno, in generale, accesso ai richiedenti asilo ed alle autorità per chiedere informazioni concernenti le singole domande, il corso della procedura e le decisioni adottate e, nell'esercizio delle loro competenze di sorveglianza a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, possono intervenire presso le menzionate autorità in relazione alle singole domande di asilo.

2) Indipendentemente da quanto sopra esposto, anche un paese che non ha ratificato la convenzione di Ginevra può essere considerato un paese terzo sicuro se:

   osserva costantemente il principio di non-refoulement (non respingimento), come indicato nella convenzione dell'OUA del 10 settembre 1969 che disciplina specifici aspetti dei problemi dei rifugiati in Africa ed applica, nei confronti delle persone che chiedono asilo a questo fine, una procedura che è conforme ai principi suddetti; o

   si è conformato alle conclusioni della Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 19–22 novembre 1984 nel provvedere a che le leggi ed i regolamenti nazionali riflettano i

principi ed i criteri della convenzione di Ginevra e che sia stabilita una norma minima relativa al trattamento dei rifugiati; o

osserva, di fatto, costantemente le norme stabilite nella convenzione di Ginevra riguardo ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi di detta convenzione ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere protette in tal modo, una procedura che è conforme ai principi suddetti; o

come comprovato dall'Ufficio dell'ACNUR, si conforma in altro modo al criterio della protezione internazionale di queste persone, attraverso la cooperazione con l'Ufficio dell'ACNUR o di altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR o tramite altri strumenti che l'ACNUR considera in generale idonei a tal fine.

Ai fini della parte A, un paese terzo sicuro è anche un paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra e, benché non abbia (ancora) attuato una procedura di asilo che si conforma ai principi enunciati al punto 1), ne rispetta tuttavia di fatto costantemente le disposizioni relative ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra, come comprovato dall'Ufficio dell'ACNUR.

B. Le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo

1) Qualsiasi paese che ha ratificato o la convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso "Convenzione europea"), oppure il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici (in appresso "Patto internazionale") e la convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in appresso "Convenzione contro la tortura"), e osserva costantemente le norme stabilitevi riguardo al diritto alla vita, la libertà dalla tortura e dai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la libertà dalla schiavitù e servitù, il divieto di retroattività del diritto penale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge, la libertà dall'incarcerazione a motivo della mera inadempienza di un'obbligazione contrattuale ed il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
2) Il rispetto delle norme ai fini della determinazione di un paese come paese terzo sicuro implica anche che in detto paese siano previsti mezzi di ricorso efficaci che garantiscano che detti stranieri o apolidi non siano allontanati in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea o dell'articolo 7 del Patto internazionale e dell'articolo 3 della Convenzione contro la tortura.

II. Procedura di designazione

Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinché un paese possa essere considerato "paese terzo sicuro", in generale o nei confronti di determinati cittadini di paesi terzi o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.

La relazione sulla valutazione generale è di dominio pubblico.

Laddove gli Stati membri valutano in una decisione individuale la sicurezza di un paese terzo esclusivamente nei confronti di un determinato richiedente, tale decisione non deve essere motivata sulla base di una valutazione generale come disposto più sopra.

ALLEGATO II

PRINCIPI APPLICABILI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI PAESE D'ORIGINE SICURO

I. Criteri di designazione

Un paese è considerato un "paese d'origine sicuro" se rispetta costantemente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, alle quali non può essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione, e:

A. ha strutture democratiche ed i seguenti diritti vi sono osservati costantemente: il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto alla libertà d'espressione, il diritto alla libertà di assemblea pacifica, il diritto alla libertà di associazione con altri, compresi il diritto di formare e fare parte di sindacati ed il diritto di partecipare al governo direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti;

B. consente alle ONG di controllare che esso rispetta i diritti dell'uomo;

C. è retto dalla "norma di legge" ed i seguenti diritti vi sono osservati costantemente: il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge ed uguaglianza davanti alla legge;

D. prevede mezzi di ricorso generalmente efficaci contro le violazioni di tali diritti civili e politici e, se necessario, ricorsi straordinari;

E. è un paese stabile.

II. Procedura di designazione

Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinché un paese possa essere considerato "paese d'origine sicuro", in generale o nei confronti di determinati cittadini di paesi terzi o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.

La relazione sulla valutazione generale è di dominio pubblico.

Laddove gli Stati membri valutano in una decisione individuale la sicurezza di un paese di origine esclusivamente nei confronti di un determinato richiedente, tale decisione non deve essere motivata sulla base di una valutazione generale come disposto più sopra.

SCHEDA FINANZIARIA

Settore di intervento: GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
Attività: Asilo ed immigrazione

DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE NORME MINIME PER LE PROCEDURE APPLICATE NEGLI STATI MEMBRI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO.

1. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

A0 7030 (Riunioni)

2. IMPORTI COMPLESSIVI

2.1. Dotazione finanziaria complessiva per l'azione (parte B): impegni in milioni di euro

2.2. Periodo interessato:

2001- settembre 2006

2.3. Stima delle spese complessive pluriennali:

a) Schema degli stanziamenti d'impegno e di pagamento (intervento finanziario) (*Cfr. punto 6.1.1*)

in milioni di euro (*fino a tre decimali*)

	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
Impegni							
Pagamenti							

b) Assistenza tecnica ed amministrativa e spese di sostegno (*Cfr. punto 6.1.2*)

Impegni							
Pagamenti							

Totale parziale (a)+(b)							
Impegni							
Pagamenti							

c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane ed altre spese amministrative *(Cfr. punti 7.2 e 7.3)*

Impegni/Pagamenti	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.175

TOTALE a+b+c							
Impegni	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.175
Pagamenti	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.029	0.175

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

X Proposta compatibile con la programmazione finanziaria esistente

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate[1]:

X Nessuna implicazione finanziaria (interessa gli aspetti tecnici relativi all'attuazione di una misura)

Nota: tutti i particolari e le osservazioni riferite al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono essere inclusi in un distinto allegato.

in milioni di euro (*con un decimale*)

		Prima dell'azione (anno n-1)	Situazione a seguito dell'azione					
Linea di bilancio	Entrate		Anno n	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
	(a) Entrate in termini assoluti							
	b) Variazione nelle entrate	*Δ*						

(Si prega di citare tutte le linee di bilancio interessate, aggiungendo altre righe alla tabella qualora vi sia una incidenza su più di una linea di bilancio).

[1] Per ulteriori informazioni si rimanda al separato documento di istruzioni.

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paese candidati	Titolo delle prospettive finanziarie
SO/SNO	SD/SND	Sì/No	Sì/No	Sì/No	No

4. BASE GIURIDICA

Articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario[2]

5.1.1. Obiettivo dell'azione

La direttiva mira a stabilire norme minime a livello comunitario applicabili alle procedure di asilo negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato.

La presente proposta è una delle iniziative comunitarie in materia d'asilo finalizzate all'instaurazione di un regime europeo comune in materia di asilo. Atteso che la conclusione n. 15 della presidenza del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 suggerisce che, nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione europea, le norme minime per le procedure negli Stati membri costituiscono soltanto una prima fase verso un'ulteriore armonizzazione delle norme procedurali. La Comunicazione della Commissione del novembre 2000 sull'asilo sostiene che al termine della prima fase, durante la quale la presente proposta è stata presentata, e indipendentemente dal suo esito, sarà necessario verificare se si possono elaborare meccanismi per eliminare alcune disparità che eventualmente persistessero o per prevenire il fenomeno della divergente interpretazione delle norme comunitarie.

5.1.2. Misure adottate in relazione alla valutazione ex-ante

Senza oggetto

5.1.3. Misure adottate a seguito di valutazione ex post

Senza oggetto

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Con riferimento alla presente direttiva, la Commissione intende istituire un Comitato di contatto.

Le ragioni per istituire tale Comitato sono le seguenti. In primo luogo, il Comitato deve aiutare gli Stati membri a dare attuazione alle norme minime stabilite dalla presente direttiva in uno spirito lungimirante e di coordinamento. In secondo luogo, esso deve divenire il luogo di incontro degli Stati membri che desiderano, insieme, andare oltre le norme minime nella fase attuale del processo d'armonizzazione, in particolare con riguardo al coordinamento della designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi d'origine sicuri. In terzo luogo, deve superare gli ostacoli che si frappongono ad una procedura comune d'asilo e creare le condizioni necessarie per raggiungere l'obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Tampere.

---

[2] Per ulteriori informazioni si rimanda al separato documento di istruzioni.

Il Comitato pertanto potrebbe promuovere l'ulteriore ravvicinamento delle politiche d'asilo nel futuro e potrebbe favorire il passaggio dalle norme procedurali minime verso una procedura comune.

Nel periodo precedente al 1° gennaio 2005, il Comitato di contatto si riunirà tre volte l'anno per preparare il recepimento e l'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, due o tre volte l'anno per agevolare la consultazione tra gli Stati membri sulle ulteriori misure, ecc.

5.3. Modalità di attuazione

Senza oggetto

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

(Il metodo di calcolo degli importi complessivi indicati nella seguente tabella deve essere spiegato con la ripartizione indicata nella tabella 6.2))

6.1.1. Intervento finanziario

Impegni in milioni di euro (fino a tre decimali)

Ripartizione	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n+5 e segg.	Totale
Azione 1							
Azione 2							
Ecc.							
Totale							

6.1.2. Assistenza tecnica ed amministrativa, spese di sostegno e spese relative alle tecnologie dell'informazione (stanziamenti d'impegno)

	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n+5 e segg.	Totale
1. Assistenza tecnica e amministrativa							
a) Assistenza tecnica							
(b) Altra assistenza tecnica e amministrativa - intra-muros: - extra muros: *di cui per realizzazione e manutenzione di sistemi di gestione informatizzati*							
Totale parziale 1							
2. Spese di sostegno							
a) Studi							
b) Riunioni di esperti							
c) Informazioni e pubblicazioni							
Totale parziale 2							
TOTALE							

6.2. Calcolo dei costi per ciascuna delle misure previste nella parte B (per l'intero periodo di programmazione)[3]

(Laddove vi sia più di una azione, indicare sufficienti particolari delle misure specifiche affinché si possano stimare per ciascuna misura il volume ed i costi dei risultati)).

Impegni in milioni di euro (fino a tre decimali)

Ripartizione	Tipo di risultati (progetti, dossier)	Numero di risultati (totale per anni 1... n)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per anni 1... n)
	1	2	3	4= (2X3)
Azione 1				
- *Misura 1*				
- Misura 2				
Azione 2				
- *Misura 1*				
- *Misura 2*				
- *Misura 3*				
Ecc.				
Costo totale				

Se necessario, si prega di illustrare il metodo di calcolo

[3] Per ulteriori informazioni si rimanda al separato documento di istruzioni.

7. INCIDENZA SULLE SPESE PER IL PERSONALE ED AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione avvalendosi delle risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione dei compiti derivanti dall'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A B C				*Se necessario, si può allegare una descrizione più precisa dei compiti*
Altre risorse umane					
Totale					

7.2. Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo in euro	Metodo di calcolo*
Funzionari Agenti temporanei		
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)		
Totale		

Gli importi rappresentano le spese complessive per un periodo di dodici mesi.

Le esigenze in termini di risorse umane ed amministrative sono coperte dallo stanziamento assegnato alla DG competente nel quadro della procedura di assegnazione annuale.

7.3. Altre spese amministrative derivanti dall'azione

Linea di bilancio (n. e titolo)	Importo in euro	Metodo di calcolo
Stanziamento complessivo (titolo A7) A07030 -Riunioni	29 250	3 riunioni/anno al costo medio di 9 750 euro (15 x 650 euro) per riunione
Sistemi informativi (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A		
Totale	29 250	

Gli importi rappresentano le spese complessive per un periodo di dodici mesi.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	29 250 euro
II.	Durata dell'azione	6 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	175 500 euro

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Modalità del controllo

Ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva.

8.2. Modalità e calendario della valutazione

Senza oggetto

9. MISURE ANTIFRODE

Senza oggetto